

CLXXVI.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo — Considerazioni e appunti del Senatore Giovanola a vari articoli relativi alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A — Obbiezioni del Senatore Siotto-Pintor in ordine allo stesso allegato — Discorso del Ministro dell'Interno in risposta ai Senatori Siotto-Pintor e Giovanola — Dichiarazioni del Senatore Giovanola — Parole del Senatore Martinengo — Spiegazioni del Senatore Lauzi — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà cognizione al Senato di un suoto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente :

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3689. Tre Consiglieri della deputazione provinciale di Pesaro e Urbino, domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la deputazione provinciale dovrà essere presieduta da un Consigliere della stessa deputazione invece del Prefetto. » (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

Presidente. Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli.

Dal Prefetto di Pavia, di sei esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle adunanze straordinarie 17 ottobre e 6 novembre 1864.*

Dal cavaliere D. Delpino Michele, di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Il Baco in progresso*, e l'altro: *Saggio sui nuovi sistemi di sericoltura e progetto di propagarli in Italia.*

Dal Senatore Musio, di alcune copie de'suoi *Studi sul riordinamento giudiziario.*

Riprendendosi la discussione di ieri, debbo accordare la parola al Senatore Giovanola che intende parlare sull'allegato A.

Senatore Giovanola. Signori Senatori, sono cinque anni che sento biasimare la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859. Non vi è forse censura che possa farsi ad una legge che non le sia stata attribuita; fino dal suo primo esordire invece di farla seguire dai regolamenti necessari per applicarla e per agevolare l'attuazione, si creò con grande pompa e grave dispendio, una numerosa Commissione nella quale si volle raccolto il fiore del senno italiano, per gettare le basi di un nuovo ordinamento del Regno.

Quasi ad ogni periodo di sessione parlamentare si presentò un progetto o delle modificazioni per una nuova legge comunale e provinciale. Dopo tanti studi, dopo tante preparazioni, dopo tante promesse era da aspettarsi un disegno, il quale rispondesse meglio alle esigenze della libertà, cautelasse maggiormente l'inviolabilità degli averi, guarentita dallo Statuto nella privata ricchezza fondasse la grandezza e la potenza della nazione.

La mia aspettativa rimase delusa dallo schema di

legge che ora ci viene proposto; avvegnachè quanto di buono in esso vi ha è tolto dalla legge del 1859 e quanto vi ha di nuovo mi sembra poco accettabile.

Si fa una strana illusione supponendo che le provincie ed i comuni possano essere liberi e ricchi con l'acquisto della libertà e della ricchezza de' cittadini che li compongono. È un vero anacronismo l'evocare le memorie del Municipio romano e del comune italiano del medio evo, come argomento di libertà per i comuni moderni. Ben diverse erano le forme di governo, diverso lo stato di civiltà nell'impero romano, perchè se ne possa trarre esempio per conformarvi le istituzioni dei nostri tempi. I comuni del medio evo erano vere repubbliche autonome, la cui esistenza sarebbe incompatibile colla coesione necessaria alla conservazione ed alla forza di un grande regno moderno. Il potere centrale deve per necessità della propria esistenza curare che non sia soverchiato dalle minori associazioni, e che queste anzi siano coordinate alla utilità generale.

È eziandio dovere del Governo, allorchè egli cede a minori amministrazioni la pericolosa prerogativa di sottoporre i cittadini a tributo coattivo, di vegliare affinchè non se ne abusi con ispogliare indebitamente i cittadini.

A torto si confonde la cautela politica che lo Stato deve esercitare affinchè le Provincie e i Comuni non trascendano sia contro l'unità nazionale, sia contro la inviolabilità degli averi privati, a torto, dico, si confonde colla tutela che le leggi civili stabiliscono a favore di coloro che sono reputati incapaci di amministrare le proprie sostanze.

I Comuni non hanno bisogno di essere tutelati da alcuno; i loro amministratori sono quei medesimi cittadini che sanno governare egregiamente le proprie fortune, sono quei medesimi cittadini i quali partecipano col voto e col concorso diretto ai grandi poteri dello Stato. Sarebbe veramente strano che un cittadino di Napoli, di Milano, di Firenze perchè è Consigliere del suo Comune fosse oggi riputato incapace di amministrare, e domani diventando Ministro acquistasse per ciò solo la somma di tutte le capacità, l'infallibilità governativa.

Parmi che fra il giudizio che si esprime da un cittadino sia come Consigliere comunale, sia come membro del Parlamento, e quello che lo stesso cittadino porta come Ministro sia più attendibile il primo perchè frutto del criterio e dell'esperienza del suo autore, e risultato dei suoi studi e della sua applicazione personale, mentre operando e parlando come Ministro si è spesso volte costretto di sottoscrivere all'altrui giudizio.

Si dia dunque piena libertà ai Comuni, ma nello stesso tempo siano ordinate cautele tali, per le quali non possa soffrirne l'unità nazionale, non possano i contribuenti essere eccessivamente gravati.

Si vanta come una concessione liberale l'aver accellato alle provincie una quantità di spese che prima erano a carico del bilancio generale dello Stato; l'aver creato delle nuove spese e l'aver concesso balia ai Con-

sigli provinciali di fare man bassa sui contribuenti: bella libertà davvero! Per poco che continuiamo di questo passo, arriveremo alla libertà di Diogene e di Biante il quale soleva dire: « vado et omnia mea mecum porto. »

O voi che pretendete di rinnovare il Comune italiano del medio evo, chiedete ad un cittadino genovese quanto pagasse alla sua repubblica, la quale era per lui e comune, e provincia, e Stato; vi risponderà che non contribuiva neppure il decimo di quello, che ora gli si chiede unicamente per le spese comunali.

Nella tornata di ieri l'altro il signor Ministro volle giustificare queste riforme colla necessità del decentramento.

Non si decentra, creando nuovi centri, che, aggiunti a quelli già esistenti, comprimono e schiacciano l'attività del cittadino, e spogliano il contribuente de' suoi averi; ma si decentra colla pratica ardita e sincera della libertà.

Volete decentrare l'istruzione? Proclamate la libertà d'insegnamento.

Nel servizio dei trovatelli e dei mentecatti non vi ha nulla da decentrare; è una piaga sociale alla quale meglio può provvedere lo Stato, che non le provincie.

Quanto alle strade l'onorevole mio amico Senatore Arnulfo già vi rappresentò ieri l'inconveniente che nasce dal darne l'amministrazione alle provincie: voi allontanate i mezzi dai bisogni, avvegnachè le provincie ricche, che avrebbero i mezzi di far le strade e le altre opere pubbliche, son quelle che ne han minor bisogno, mentre le provincie, che ne provano maggior necessità, difettano di mezzi.

Si avesse almeno avuto il coraggio di operare una riforma completa!

Se si fossero date tutte le strade alle provincie, si sarebbe ottenuta un'effettiva semplificazione, un reale risparmio nell'amministrazione centrale; mentre invece col sistema misto che si vuole introdurre lo Stato conserva ancora in massima parte il personale necessario per la gestione economica e tecnica dei lavori pubblici, ed obbliga le provincie ad istituire un'altra amministrazione ad avere un altro personale tecnico; quindi duplicazione di lavoro e di spesa.

Si dice che non tutte le Provincie potrebbero avere i mezzi di far fronte agli impegni necessari per le opere pubbliche da eseguirsi o da conservarsi nella rispettiva circoscrizione: io lo ammetto; ma vi ha un facile rimedio, ed è di stanziare nel bilancio dello Stato speciali sussidi per quelle opere, che non potrebbero dalle sole Provincie nè mantenersi, nè eseguirsi.

Gli altri oggetti di spesa, che si vogliono dare alle Provincie, saranno certamente gravosi per le medesime, ma per lo Stato sono di pochissima conseguenza, ed il Prefetto in quel modo, in cui dovrà occuparsene come Presidente della Deputazione provinciale, potrà benissimo anche disimpegnarli come agente del Governo.

Ma quello che non è indifferente per i contribuenti si è l'onere, che loro viene ingiunto di mantenere un

personale tutto affatto nuovo, e di fare spese, cui prima non erano avvezzi; si è la balia data ai Consigli provinciali di spaziare con tutta libertà nel campo della imposta.

Io ho cercato più volte di darmi una ragione di quella specie di favore entusiastico, che, confesso, prevale in ordine ai Consigli provinciali; non ho potuto trovarne altra che un'opinione radicata dalle impressioni ricevute nel tempo anteriore alla nostra emancipazione politica.

Nel regime assoluto il Consiglio provinciale è una macchina di guerra della quale il Governo e sudditi si servono per ingannarsi a vicenda. Il Governo chiamando i sudditi ad una limitata partecipazione nella pubblica amministrazione, dà una piccola soddisfazione al loro naturale desiderio di libertà e aumenta le imposte senza dirlo; viceversa i cittadini oltrechè sentono una certa soddisfazione di amor proprio si valgono della parola loro accordata nel Consiglio provinciale per sollevare al Governo i loro voti che non sarebbe loro lecito di altrimenti esprimere.

La storia di questi ultimi 50 anni conferma il mio apprezzamento: tutte le volte che ad un Governo assoluto vengono chieste delle franchigie politiche, si risponde: vi daremo i Consigli provinciali.

Così fu risposto ai genovesi nel 1815; così si è risposto ai romani nel 1831: le diete provinciali sono state per lungo tempo la panacea dell'Austria e di quando in quando sentiamo anche il russo promettere i Consigli provinciali.

Ma abbiamo noi bisogno di simile spediente? Colla libertà della stampa, colla libertà della tribuna, colla facile partecipazione di tutti i cittadini al governo dello Stato non ne abbiamo abbastanza per far valere i nostri desideri e i nostri diritti? Io credo che cessato l'interesse politico dei Consigli provinciali, non vi sia ragione sufficiente di ampliare la loro importanza amministrativa.

Senza far torto agli altri paesi d'Italia; senza riconoscere i pregi di quella libertà che in talune parti si godeva piuttosto per tolleranza ed indolenza del Governo che per diritto del cittadino, il paese meglio amministrato in Italia prima del 1848, più riccamente dotato di strade e di scuole, più avanzato nelle industrie e nell'agricoltura, meglio fornito di utili istituzioni, era senza dubbio la Lombardia; ebbene la Lombardia non aveva nè bilancio provinciale, nè imposta provinciale.

La legge del 1859 in questa parte si è informata al sistema vigente in Lombardia, e non si può dire che abbia fatto cattiva prova.

Ma se l'esperienza ha chiarito la bontà dei principii che informavano la legge ora vigente, ha ezianodio dimostrato le lacune e le difficoltà che nell'applicazione delle varie sue disposizioni si incontrano; inconveniente necessario in ogni legge che abbia per oggetto una quantità così estesa e svariata di atti umani. Per quanto il compilatore della legge si studi di essere chiaro e preciso

è impossibile che egli preveda tutte le varietà infinite dei casi possibili e dei modi in cui si presentano.

Nella pratica applicazione il magistrato e l'amministratore si trovano spesso costretti a lottare col testo della legge per inchiodarvi tutti gli accidenti imprevisi; si forma una giurisprudenza, la quale però viene facilmente contestata dal conflitto degli interessi finchè non sia consacrata da una nuova legge.

Primo dovere pertanto di una legge che voglia farsi sopra una materia già regolata da legge precedente si è di togliere gl'inconvenienti verificati nell'applicazione di quella. Ciò si è quasi intieramente trascurato in quella parte della legge del 1859, che ebbe a conservarsi nella proposta riforma.

Se il Senato mi permette una rapida rassegna di alcuni articoli, io dimostrerò che nella nuova legge non si è fatto quello che si doveva fare, e che si è fatto ciò che, a mio avviso, fare non si doveva.

Comincio dall'art. 1.

« Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e Comuni. »

La legge del 1859 facendo cessare la personalità delle piccole provincie dell'antico Stato, riducendo a nulla l'autorità dell'Intendente, ora sotto-Prefetto, preludeva alla generale abolizione dei circondari. Questo inutile anello della catena amministrativa condannato da Melchiorre Gioia nei suoi studi sull'organizzazione del primo Regno italiano, questa istituzione, della quale la Lombardia faceva senza nei tempi in cui era meglio amministrata, ora non è più che un carico alle nostre infelici finanze, che un incaglio, un imbarazzo alla libertà dei cittadini, alla spedita azione del Governo.

Se si avesse avuto il coraggio di decretarne la generale soppressione, si sarebbe risparmiata la battaglia che si è combattuta nell'altro recinto, e che forse avrà a rinnovarsi in questo sopra l'articolo 2 della legge di unificazione amministrativa.

La migliore riforma che si poteva fare delle circoscrizioni, la più utile e la più economica, era quella di abolire tutti i Circondari.

Sono poche le Provincie che possono concentrarsi, e ciò si sarebbe potuto ottenere più tardi anche con una libera discussione in pieno Parlamento.

Per i Comuni era conveniente introdurre un articolo più imperativo: mi riservo di parlarne a suo tempo.

L'abolizione totale decretata dalla legge avrebbe avuto per effetto di destare assai minor malcontento di quello che desterà la soppressione ordinata dal Governo anche di un solo Circondario: avvegnachè quando si vede che per effetto di una misura generale comandata dalla necessità del migliore ordinamento del Regno, devono sparire tutti i Circondari, non rimane nemmeno il pretesto di lagnarsi di una supposta parzialità; mentre se voi abolite un solo de' più modesti Circondari, non si potrà mai persuadere a coloro che sono per risentirne qualche lieve danno nell'interesse, o più ancora nel-

l'amor proprio, non si potrà mai persuadere, dico, che loro non sia stato fatto torto, e che la conservazione degli altri non sia un favore.

Si dice: ma vi sono delle Provincie, le quali, o per vastità di territorio, o per circostanze speciali, trovansi in tali condizioni che il Prefetto difficilmente potrebbe estendere la sua autorità in ogni parte.

Sì, lo ammetto, ce ne sono; sarà questa una ragione per la quale si dovrà dare a quelle Provincie qualche Sotto-Prefetto il quale abbracci pure delle circoscrizioni subalterne sotto gli ordini del Prefetto, ma non è una ragione per mantenere in tutte le Provincie un'istituzione inutile, dispendiosa ed incomoda per i cittadini. Il caso non è nuovo; nella legge di pubblica sicurezza abbiamo abolito i delegati mandamentali, ma si sono conservati alcuni delegati a disposizione del Governo; il quale può destinarli in quelle località che crederà abbisognare di una particolare assistenza.

Un'altra bellissima e facile economia si poteva fare nell'articolo 2, sopprimendo i Consigli di Prefettura, dopo che si è tolto ai Consigli il contenzioso amministrativo, che è pressochè nulla la loro ingerenza negli affari dei Comuni e delle opere pie, il conservare quella istituzione non è altro che gravare inutilmente l'esau-

to erario dello Stato.

Passo all'art. 7 il quale dice:

« In ogni circondario vi è un Sotto-Prefetto che compie sotto la direzione del Prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini, ecc. »

Nella legge precedente vi era un secondo paragrafo che stabiliva nelle città capo-luoghi di provincia un vice-Governatore, questo paragrafo è tolto; ne nasce quindi il dubbio se il Sotto-Prefetto debba nominarsi solo nei circondari dove esiste il Prefetto.

Stando all'intenzione della legge pare che il Sotto-Prefetto debba risiedere solo nei circondari aggregati, ma la lettera dell'articolo è generica e lascia supporre che vi debba essere un Sotto-Prefetto anche nei circondari dove esiste il Prefetto.

Vengo all'art. 13.

« Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più Comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. »

Si è vista l'importanza capitale di dare ai Comuni un organismo abbastanza forte che valga ad esercitare le prerogative di sopportare le gravezze loro attribuite dalla legge.

Fortunatamente in Italia i Comuni nella generalità non sono troppo sminuzzati; v'hanno però alcune parti nelle quali s'incontrano Comuni eccessivamente piccoli.

Si ebbe la buona intenzione di promuovere la loro concentrazione, ma i mezzi proposti in quest'articolo e nel successivo mi sembrano inefficaci.

In molti anni che mi occupo di cose di amministrazione comunale e provinciale, ho veduto una quantità di istanze di Comuni che tendono a sciogliersi, dividersi,

frazionarsi, ma dei Comuni che spontaneamente chiedono per reciproco consenso di unirsi, finora ho veduto un caso solo.

Non è da attendersi che i Comuni sieno per dimandare la propria distruzione. Chi amministra o esercita influenza nei piccoli Comuni ha troppo interesse di conservarli come sono.

I Consigli provinciali poi ben difficilmente vorranno assumere l'odiosità di andare a proporre che due o tre Comuni rinuncino alla propria esistenza per formare una più vasta aggregazione.

Non facciamoci illusioni, bisogna avere il coraggio di scrivere nella legge: la popolazione normale del Comune non potrà essere minore di tanto: e dare facoltà al potere esecutivo di fare qualche determinata eccezione per quei Comuni, i quali, per circostanze topografiche, od altre giuste ragioni, debbano restare al di sotto del limite normale.

Nell'ultimo paragrafo dell'art. 16 si prescrive che « il Prefetto trasmetterà al Governo del Re, le domande della frazione (parla della facoltà data ai Comuni in certe circostanze di frazionarsi) unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale. »

Parmi che qui si deve aggiungere: « anche dalla Deputazione provinciale, » perchè è uno degli affari più importanti che possano toccare gli interessi del Comune.

Se interviene la Deputazione in tante altre cose di minore importanza sarebbe stato conveniente di sentire il suo parere anche in questo.

Nell'articolo 18 si riscontra una piccola inesattezza di linguaggio che sarebbe desiderabile di vedere corretta, per il coordinamento di questa legge colle altre; mentre fa cattivo senso il dare ad una nuova istituzione il nome di un'altra che è cessata.

Le Camere di agricoltura e commercio più non esistono; la legge che ha riformata questa materia ha istituito le *Camere di commercio e d'arti*.

All'articolo 25 si è fatta un'aggiunta nell'ultimo paragrafo che è forse l'unica avente per scopo di rendere più chiara una disposizione della legge precedente; ma non si è tenuto conto delle difficoltà che presentano i due primi paragrafi.

Ne do lettura.

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati: »

« 1. Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, ed i membri dei capitoli e delle collegiate. »

Se guardiamo il sistema dominante nelle nostre leggi pare che la intenzione di questo articolo sia quella di escludere in genere gli ecclesiastici aventi cura d'anime dall'ufficio di Consigliere in qualunque paese, e non solo in quello in cui esercitano il proprio ministero.

L'espressione della legge è d'altronde generica e non contiene limitazione.

La Deputazione provinciale alla quale ho l'onore di appartenere non ha potuto intenderla diversamente e al

Corte d'appello di Torino ha confermato la nostra decisione.

Ma ammessa questa interpretazione per gli ecclesiastici, ne verrebbe la conseguenza di dovere escludere generalmente dalla eleggibilità anche i cittadini contemplati nel paragrafo successivo, che sono i funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici. Sebbene l'espressione della legge non faccia distinzione fra l'uno e l'altro paragrafo, è però ovvio lo scorgere che i funzionari dell'amministrazione provinciale debbono essere esclusi soltanto nella provincia dove esercitano il loro ufficio.

Sarebbe veramente assurdo che p. e. l'onorevole nostro collega il Marchese di Montezemolo, perchè è Prefetto di Bologna, non potesse essere Consigliere nel suo paese di Mondovì.

Le disposizioni di quest'articolo dovrebbero correggerci in modo che sia distinta la esclusione degli ecclesiastici dalla esclusione dei funzionari amministrativi.

« Art. 33. Scorso il termine prefisso a' reclami, la lista originale con tutti i documenti, con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette, saranno trasmessi al Prefetto che ne farà la ricevuta alla Giunta municipale. »

La legge dopo che ha ordinata la trasmissione al Prefetto non dice altro; nulla prescrive circa il trattamento delle liste nel caso più frequente in cui non insorgono opposizioni, e passa negli articoli successivi a trattare dei riclami.

È questa una lacuna che si doveva fare sparire nella riforma.

« Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al Prefetto l'iscrizione di un cittadino omissa sulla lista elettorale o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

» I richiami potranno essere indirizzati al Prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

» Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito di L. 10 fatto dal reclamante.

» Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

» Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

» Il Sotto-Prefetto potrà proporre d'ufficio al Prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie. »

Qui si parla soltanto dei reclami presentati dai terzi, ma non si parla dei reclami dell'individuo stesso che è interessato; il caso più frequente è che un cittadino venga escluso dalla lista, egli si trova nella necessità di dover ricorrere al Prefetto. La legge non ne fa cenno; e siccome dal complesso si deve ritenere che è di diritto il reclamare, nulla si prescrive circa le obbligazioni del reclamante; sarà egli tenuto a fare il deposito di L. 10? Dovrà egli far intimare il richiamo alla parte

che vi ha interesse come prescrive l'art. 35? Ed in questo caso, a chi dovrà notificarsi il richiamo?

« Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

» Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio comunale: 1. Gli individui che si resero defunti; 2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti; 3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste; 4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata. »

L'articolo antecedente parla soltanto del caso in cui vi sia stato richiamo; si domanda: la Deputazione provinciale potrà essa inscrivere d'ufficio altri cittadini che siano stati cancellati indebitamente? Si dovrebbe ritenere così, ma la legge non lo dice. La legge dà facoltà, dà obbligo alla Deputazione provinciale di cancellare tutti quelli che sono indebitamente iscritti, ma non dà alla Deputazione la facoltà di inscrivere coloro dei quali non vi sono richiami quantunque sappia che furono indebitamente esclusi.

« Art. 41. Una copia del ricorso d'appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell'ufficio del Ministero Pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

» Questa potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo acchiarimento dei fatti.

» I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli altri. »

Qui sarebbe necessario di stabilire un termine entro il quale la Deputazione deve rispondere, perchè altrimenti succede che la Corte d'appello dovendo giudicare sommarariamente, in via d'urgenza, sollecitata dalla parte istante, pronuncia la sentenza quando il Ministero Pubblico non può ancora avere i documenti e la risposta della Deputazione.

È inutile l'invio alla Deputazione se non le si accorda il tempo necessario per rispondere.

« Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

» Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima, indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione. »

Il termine utile per le elezioni dovrebbe decorrere soltanto dopo la decretazione delle liste per parte dei Prefetti; altrimenti si apre l'adito alla frode di fare l'elezione sulle vecchie liste.

« Art. 47. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione d'ogni Consigliere. Tuttavia la Deputazione provinciale per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della

maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

» La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

» In questo caso si procederà all'elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. »

Qui si è presentata una grave questione; l'espressione: *della maggioranza degli abitanti*, non si può applicare letteralmente, perchè negli abitanti sono compresi anche i minori di età e le donne.

Qualche volta si è ritenuto che la domanda sia fatta dalla maggioranza degli abitanti maschi maggiori d'età, in questo senso una volta la nostra Deputazione aveva decretato. Si ricorse al Consiglio di Stato che opinò in senso contrario, dicendo che richiedesi la maggioranza degli elettori. Questa interpretazione sollevò nuove contestazioni, si ricorse nuovamente al Re, ed il Consiglio di Stato a classi riunite opinò che non si dovesse più intendere la maggioranza degli elettori, ma bensì degli abitanti.

Una buona spiegazione nella nuova legge sarebbe stata molto opportuna.

Nel penultimo paragrafo di quest'articolo si dice:

« La determinazione della Deputazione sarà pubblicata. »

Ma non dice se debba essere seguita da una generale rielezione; anche questo è necessario che si sappia.

Nell'articolo 72 si è fatta un'aggiunta che non esito a riconoscere opportuna.

Negli ultimi tre paragrafi si dice:

« Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse in termine di otto giorni. »

» In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

» Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti. »

L'ultima disposizione veramente non mi pare consentanea alla sincera espressione del voto degli elettori, perchè può darsi frequentemente che uno riesca consigliere col solo proprio voto.

Supponete che una persona molto stimata in un paese riceva il voto quasi unanime da due frazioni, colui che gli succederà nel numero dei voti non avrà certamente per sé la maggioranza degli elettori.

Nell'articolo 75 si contengono tre questioni. Egli è così concepito:

« Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e da questo alla Deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'articolo 36. »

» Quando la decisione del Consiglio comunale versò sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore

od eleggibile, è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'articolo 39. »

L'articolo è stato preso dalla legge precedente, dove porta il numero 72, ma vi sono aggiunte le parole al *Consiglio comunale*.

A prima vista pare una cosa facile e conveniente; in quel modo che la Camera elettiva riconosce l'elezione de' suoi membri, così il Consiglio comunale si suppone che possa agevolmente riconoscere e convalidare le elezioni dei consiglieri. Ma bisogna riflettere che le elezioni hanno luogo generalmente nel mese di luglio, ed i Consigli si radunano solamente nel mese di novembre, per cui rimarrebbe per quattro o cinque mesi sospesa la qualità di consigliere; se poi si ricorre contro la decisione del Consiglio, la sospensione rimane ancora protratta oltre un'intera sessione.

Di più conviene ritenere che nei Comuni, e massime nei piccoli, le passioni sono più vive, gl'interessi subiscono un attrito più forte, per cui è difficile che pochi consiglieri nel giudicare sulla validità delle nuove elezioni, possano spogliarsi dei sentimenti di partito, e dare un giudizio che sia abbastanza autorevole, da tranquillare le parti interessate; onde in definitiva nessuno si acquieterà alle decisioni del Consiglio.

Un altro inconveniente deriva dall'aver citato soltanto l'articolo 36. Nella legge precedente erano citati anche gli altri due articoli che riguardano il modo di ricorrere; ora si domanda se il ricorso che sarà presentato alla Deputazione contro la decisione del Consiglio comunale debba essere pure notificato alla controparte, e debba essere soggetto al deposito: la legge non lo dice.

Infine nel secondo paragrafo dove si determina che si possa ricorrere alla Corte d'appello contro la decisione del Consiglio quando versi sulla capacità legale, nasce il dubbio se prima si debba ricorrere alla Deputazione. Guardando alle disposizioni generali del primo paragrafo pare che si debba sempre ricorrere alla Deputazione; invece qui dicendosi che è aperta la via all'azione giuridica senza più nominare la Deputazione, pare che si debba ricorrere direttamente alla Corte d'appello.

Ministro dell'Interno. Trattandosi di questione giuridica non si ha ricorso all'autorità amministrativa.

Senatore Giovanola. Ho piacere almeno di avere questa spiegazione, perchè l'espressione della legge è ambigua.

Art 77. L'ultimo paragrafo dice: che « la sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale. »

Si è fatto un passo di riforma sulla legge precedente che stabiliva la durata della sessione a 20 giorni.

L'esperienza deve avere mostrato che per i maggiori Comuni, il termine di 20 giorni era insufficiente; e si è portato a 30; ma io credo, che il nuovo termine abbia l'inconveniente di essere troppo largo per alcuni comuni, e ancora ristretto per li più cospicui.

Sarebbe stato il caso di raggugliare il numero dei giorni della sessione al numero dei Consiglieri; stabilire 15 giorni per i Consigli composti di 15 Consiglieri; 20 per i Consigli di 20 Consiglieri e così di seguito sino agli 80.

« Art. 78. Il Prefetto, sull'istanza della Giunta municipale, di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale. »

Nell'articolo precedente si è data facoltà alla Deputazione di prorogare la sessione: in questo si dà al Prefetto la facoltà di permettere le adunanze straordinarie.

Era il caso di dare la stessa facoltà alla medesima autorità, perchè si tratta della medesima cosa.

Ministro dell'Interno. Vi è una ragione politica.

Senatore Giovanola. Io darei in entrambi i casi la facoltà non alla Deputazione, ma al Prefetto, tanto più che la Deputazione non siede permanentemente, epperò sarebbe molto più opportuno darla al Prefetto.

« Art. 83. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni. »

È da ritenere che l'art. 237 fa obbligo ai Comuni di concorrere alla conservazione degli edifici religiosi. Ora è interesse del Consiglio comunale di vedere in qualunque caso il bilancio delle amministrazioni delle chiese, perchè avvenendo che il bilancio non fosse conosciuto dal Consiglio comunale, ne verrebbe che gli amministratori delle chiese impiegherebbero i redditi in altri usi e non nella conservazione degli edifici, lasciandone il carico al comune anche quando vi potessero bastare i redditi proprii delle chiese.

« Art. 87. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale in conformità della legge e dei regolamenti delibera. »

Qui vi è una lunga indicazione degli oggetti sovra cui può il Consiglio comunale deliberare; sarebbe stato meglio di ridurre tutto l'articolo all'ultimo paragrafo, disponendo cioè che delibera su tutte le cose che sono proprie dell'Amministrazione municipale, e non sono attribuite alla Giunta: non è che una indicazione puramente regolamentare.

« Art. 88. § 2. La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone. »

Quest'espressione è troppo vaga e dà luogo a molte interpretazioni: questioni di persone sono tutte le questioni personali, e quasi tutti gli interessi includono questioni di persone: bisognava dire questioni di merito personale.

« Art. 91. § 2. La Giunta si rinnova ogni anno per metà, ecc. »

Questo evidentemente è una diminuzione della libertà comunale, perchè se il Consiglio comunale crederà che quella Giunta sia conveniente la confermerà: ma se per caso la Giunta non corrispondesse più alle viste della maggioranza dei Consiglieri, deve esser libero ai Consiglieri di cambiarla anche per intero.

« Art. 92. La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo della due riunioni ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento ecc. »

In questo articolo si contiene una grande riforma, una variazione radicale del sistema stabilito colla legge del 1859, la quale aveva incaricato la Giunta del potere esecutivo nel comune. Ora questo potere verrebbe tolto alla Giunta e trasferito nel Sindaco. Il fare del Sindaco un piccolo pascià nel comune, io credo che sia a scapito della libertà dei cittadini, e non possa guadagnare la buona amministrazione.

La Giunta deve vegliare al regolare andamento dei servizi municipali e mantenere le deliberazioni del Consiglio: tale vigilanza sarà una sorgente perenne di lotta fra il Sindaco e la Giunta.

« Art. 96. L'obbligo alla Giunta di rendere annualmente il conto al Consiglio andava bene nella legge del 1859 che dava alla Giunta il mandato di amministrare; non serve più nella legge presente ora che sono cambiate le attribuzioni della Giunta. »

« Art. 98. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. »

Qui certamente non è il caso di discutere la questione di principio: io riservo la mia opinione.

« Art. 102. Ho detto all'art. 92 che si è voluto fare del Sindaco un piccolo pascià; in quest'articolo devo dire che si vuol farne un pascià a tre code; tante sono le attribuzioni che si danno al Sindaco, e tanto sconfinata è la sua autorità.

Perfino gli attestati di notorietà si ritengono più autorevoli se firmati dal solo Sindaco che non dall'intera Giunta.

È poi veramente esorbitante la facoltà concessa al N. 11 che « il Sindaco possa sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina. »

Notate bene, i Capi d'ufficio sono nominati dal Consiglio, il Consiglio non siede permanentemente ma ad epoche lontane, oggi si chiude il Consiglio, il Sindaco sospende il Segretario, e non è obbligato a dar conto fuorchè da lì a sei mesi che si raduni di nuovo il Consiglio.

Ministro dell'Interno. E la Giunta?

Senatore Giovanola. Domando perdono, secondo le rispettive competenze: se avrà sospeso un inserviente ne darà conto alla Giunta, ma se avrà sospeso il Segretario, il Catastraro, l'Ingegnere, qualunque più elevato funzionario lo tiene sospeso sino alla nuova radunanza del Consiglio.

Ministro dell'Interno. Non accade di frequente.

Senatore Giovanola. Ma è un'autorità enorme che si dà ad un solo individuo.

« Art. 116. » Prescrive le spese obbligatorie dei comuni.

Siccome la legge del 1859 opprimeva la libertà del comune, e recava eccessivo aggravio ai contribuenti i titoli di spese comunali che in quella legge erano soltanto 13, nella nuova legge sono portati a 20.

Sono degni di particolar menzione i numeri 5 e 13 con tutto il rispetto che si dice di professare alla libertà comunale si dovrebbe almeno dare al Municipio la facoltà di giudicare circa la convenienza di avere o non una condotta medica e di conservare un'illuminazione; se sono cose assolutamente buone non dubitate che i Comuni andranno a gara per ottenerle; l'esperienza c'insegna che i Comuni generalmente eccedono nelle spese anche non necessarie anzichè rifiutarsi alle spese che riconoscono utili. Se per caso si incontra qualche Sindaco taccagno avete lì vicino il Sotto-Prefetto il quale gli abbaglia gli occhi colla lontana speranza di una possibile decorazione (*Harità.*)

Ministro dell'Interno. Allora bisogna togliere anche la spesa obbligatoria per l'istruzione.

Senatore Giovanola. L'art. 117 poi dice in generale « le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative » È data così ampia balia al Consiglio di votare qualunque spesa che gli venga in mente: invece si doveva dalla legge determinare quali sono le spese permesse a carico dei contribuenti.

Nell'articolo 118 c'è una piccola sconcordanza; non si è fatto che riprodurre l'articolo 113 della legge precedente, senza aver riguardo alla legge del dazio di consumo attivata in tutte le provincie, la quale stabilisce delle limitazioni circa l'istituzione dei dazi. È sempre desiderabile che le leggi sieno tra di loro coordinate.

« Art. 119. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette. »

Quest'articolo che portava nella legge antecedente il numero 114, e che ha dato luogo a tanti lagni ora è diventato buono per ciò solo che porta il numero 119 nel presente progetto.

« Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune. »

Egli è un errore tanto nell'interesse del Governo, come nell'interesse dei contribuenti.

Nell'interesse del Governo, perchè quando il contribuente riceve la bolletta di pagamento dall'esattore, pensa che tutta quella somma gli sia imposta dal Governo; non riflette che una gran parte di essa è richiesta dalle spese speciali del suo proprio paese, e della sua provincia; e tutta l'odiosità ricade sopra il Governo.

Ripetutamente si è dimandato nel Parlamento subalpino che sopra gli avvisi di pagamento figurassero distinte le varie quote: la distinzione si fa nello stampato, ma non si è mai potuto ottenere che le cifre si scrivessero.

È poi un errore nell'interesse dei contribuenti, perchè se questi conoscessero in modo preciso la varia natura dell'imposta onde sono colpiti, e sapessero che grande parte del carico dipende dal fatto dei proprii

consiglieri, se ne ricorderebbero nel giorno delle elezioni.

« Art. 121, 2° paragrafo. Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'Esattore per la riscossione. »

Qui mi direte che è una pedanteria, ciò che è necessario per rendere chiara la legge, non può riguardarsi come pedanteria. Sarebbe inutile il *Visto* se si dovesse aspettare che fossero trascorsi i termini portati dagli articoli 134 e 136, invece della congiuntiva e, ci vorrebbe la disgiuntiva o.

« Art. 129. Il Prefetto, e rispettivamente il Sotto-Prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi, ecc. »

Vi sono tanti altri contratti di ben maggior importanza dei tagli dei boschi, e questa facoltà bisognava darla o per tutti o per nessuno.

Nell'articolo 130, che è identico al 125 dell'altra legge trovo un'utilissima disposizione la quale è una delle migliori guarentigie della libertà comunale, ma sgraziatamente in fatto non vi si dà esecuzione, ed è l'obbligo imposto ai Prefetti e Sotto-Prefetti di far constare della trasmissione mediante ricevuta. Profitto dell'occasione per pregare il signor Ministro di vegliare a che quest'obbligo sia una verità.

(Il Ministro dell'Interno fa un cenno affermativo.)

« Art. 132. Se il Prefetto o Sotto-Prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospendere l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale, ed anche al Prefetto ove il decreto sia emanato dal Sotto-Prefetto. »

A parte la poca proprietà del linguaggio a vece di di questo potranno ci vorrebbe un *dovranno*, perchè non è in facoltà del Prefetto o del Sotto-Prefetto di sospendere o no la deliberazione di cui si parla, ma è suo dovere di ciò fare.

« Art. 137. Che ometto dal leggere perchè su di esso avendo già fatto osservazioni il Senatore Arnulfo, io non mi estendo maggiormente. »

« Art. 139. Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

» 1. L'introduzione dei pedaggi;

» 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

» Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

» La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione. »

Malgrado che anche sopra questo articolo abbia già parlato il mio amico Senatore Arnulfo, io non posso astenermi dall'osservare che questa disposizione è asso-

lutamente illusoria; in quanto che la deliberazione di fare una spesa che impegna il comune può essere diversa da quella che aumenta l'imposta.

Un Consiglio ha deliberato una grossa spesa straordinaria, a chi ricorre, risponde « aspettate che aumenti l'imposta; » quando verrà la deliberazione dell'aumento, il comune sarà già obbligato di pagare; e la Deputazione provinciale non potrà più contenere l'imposta nei giusti limiti.

Di più osservo: si prescrive che il richiamo sia presentato venti giorni prima che le deliberazioni diventino esecutorie; ma 15 giorni bastano a rendere le deliberazioni irrevocabili, quindi è inutile il richiamo:

Lo provo con un esempio facile a succedere.

Supponete un comune che deliberi di spendere 200 mila lire nella costruzione di un teatro. Nessun'autorità può immirchiarsene, la deliberazione diviene esecutoria fa l'appalto; si imprendono con attività i lavori; viene il bilancio, stanziato 50 mila lire per il teatro; si ricorre contro lo stanziamento, ma il comune risponde: il teatro in parte è già costruito, ed io ho l'obbligo di pagarlo. Chi potrà negargli i mezzi?

Nell'art. 140 è incorsa una piccola inesattezza che noto soltanto senza darci importanza.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto quanto ec.

L'indicazione del Prefetto è oziosa; perchè non c'è nessuna deliberazione che si debba da lui approvare.

« Art. 142. Quando la Giunta municipale non impedisca i mandati o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia. »

Ma in questo caso chi provvederà?

La legge non lo dice.

« Art. 143. Contro le decisioni della Deputazione provinciale e dei Prefetti, i Consigli comunali potranno ricorrere al Governo del Re il quale provvede con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato. »

Perchè non potranno ricorrere eziandio i privati dal momento che nel paragrafo secondo dell'articolo 139 avete dato diritto ai contribuenti di ricorrere contro le deliberazioni che aumentano l'imposta?

« Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti senza averne attenuata l'autorizzazione della Deputazione provinciale. »

Questa è una distinzione feudale, degna dei tempi in cui si considerava come ricchezza soltanto la terra.

« Art. 156. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti. »

La legge antecedente soggiungeva:

« Giusta il quadro annesso alla presente legge. »

Qui non vi è nessun quadro e non vi è nemmeno

indicazione del modo con cui si farà il riparto fra i mandamenti.

« Art. 165. Il Consiglio provinciale può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto o per propria iniziativa o in seguito a proposizione della Deputazione. »

Quest'aggiunta è affatto inutile. Se dicesse, in seguito della deliberazione della Deputazione, avrebbe un'utilità, uno scopo, in quanto che sarebbe data anche alla Deputazione la facoltà di convocare il Consiglio. Ma in seguito a proposizione, non significa nulla.

Non mi fermerò sulle disposizioni degli articoli 172, 173, 174, perchè ne ho già parlato in principio del mio dire. Farò notare soltanto che sarebbe stato desiderabile nell'articolo 173 d'introdurre un limite alla sovraimposta provinciale come esisteva già nella nostra legge del 1848. Invece si abbandonano intieramente i contribuenti alla discrezione dei consiglieri provinciali.

Qui però mi cade in acconcio di dare qualche spiegazione sopra le interpellanze fatte nelle tornate di ieri e di ieri l'altro dagli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Martinengo circa le conseguenze di questo articolo.

Chiederei però un momento di respiro.

(La seduta è sospesa per qualche minuto.)

Presidente. Si riprende la discussione, la parola è al signor Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Martinengo, nella tornata di ieri l'altro interpellarono il signor Ministro se e quale compenso intendesse di dare alle provincie per le molte spese che dal bilancio dello Stato si trasportano sopra i bilanci provinciali.

Rispondeva il signor Ministro che quanto alle spese non poste a carico delle provincie nella legislazione antecedente a quella del 1859, cioè quelle della istruzione pubblica, degli impiegati ecc., non intendeva dare alcun compenso, e che quanto alle spese delle strade, dei trovatelli, dei mentecotti, avrebbe studiato la questione per vedere se era il caso di abbandonare alle provincie la sovraimposta che comunemente viene indicata sotto il nome dei 18 centesimi addizionali.

La prima parte della risposta del signor Ministro non poteva essere più specifica, la seconda era prudentemente circospetta, ed io ne lo lodo. Nella difficoltà in cui si trova di dovere far votare così in fretta una congerie immensa di leggi, che egli non potè certamente aver tempo di studiare profondamente in ogni loro parte, la circospezione è sempre commendevole.

Io avendo studiato più addentro questa speciale materia devo aggiungere che l'art. 6 della legge 14 luglio 1864 determina categoricamente la cessazione della sovraimposta per rimborso delle spese provinciali al Governo appena sia attivata una nuova legge provinciale la quale fissi quelle spese in modo uniforme per tutte le provincie.

Perciò le provincie piemontesi, lombarde, sarde, modenese e parmigiane cesseranno dal corrispondere allo

Stato la somma di otto milioni e mezzo che ora gravita parte sull'imposta fondiaria e parte su quella della ricchezza mobile.

Per le provincie napoletane cessa pure l'obbligazione di rifondere la somma di L. 2,463,234, per le provincie siciliane quella di L. 768,813.

Quanto alla Toscana ed alle provincie romane siccome non rifondono nulla non c'è nessuna sovrimposta che debba loro rinnettersi.

Questo risponderebbe alla prima interpellanza, ma ieri il signor Senatore Martinengo è andato più avanti ed ha domandato al signor Ministro se potesse dire quanto sarà l'aggravio che deriverà alle provincie col l'applicazione di questa legge.

Il signor Ministro ha risposto che veramente questo dipendeva dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e che non si poteva stabilire *a priori*.

Egli non ha torto perchè nessuno di noi può sapere cosa voterà per l'anno venturo, per esempio il Consiglio provinciale di Milano; ma pure era dovere del Ministro di fornire i necessari elementi di confronto; non dico del Ministro attuale che ognuno sa e in quale ardue condizioni ha raccolto il potere e in mezzo a quali difficoltà lo esercita; non ne faccio accusa nemmeno a' suoi antecessori, ma quando si presenta una legge così grave come quella che trasporta da un'amministrazione ad un'altra tante e sì svariate spese, sarebbe stato utile ed anche facile di radunare queste spese in un quadro....

Voce. Si è fatto...

Senatore **Giovanola**. Noi non l'abbiamo.

Senatore **Menabrea**. C'è nel bilancio.

Senatore **Giovanola**. Allora non si dovrebbe più presentare alcun documento, si direbbe sono negli archivi, ma ciò non basta.

Ripeto che non ne faccio rimprovero ad alcuno; ma per giudicare delle conseguenze di questa legge, occorre vedere dimostrata la quantità delle spese che passano da un'amministrazione all'altra. In mancanza di dati statistici ed analitici mi sono sforzato di fare uno studio sintetico per vedere a quanto ammontino le gravanze delle provincie, e siccome la cifra che mi è risultata è un po' forte, e sarei certamente accusato di esagerazione, spiego francamente al Senato il sistema che ho tenuto nel mio calcolo.

Ho preso per punto di partenza il bilancio della divisione amministrativa di Novara dell'anno 1858, non avendo potuto avere quello del 1859; il 1858 fu il penultimo anno che precedette l'attivazione della legge del 1859, e trovo che nel 1858 l'antica divisione di Novara che si componeva di cinque circondarii aveva un bilancio di L. 1,041,358, e per facilità dei conti dirò un milione. Questo milione lo raddoppio perchè ora si attribuiscono alle provincie non solo le spese delle strade, ma anche degli argini, perchè loro vien applicata per intero la spesa dei trovatelli e dei muretti, mentre prima una parte di questa era a carico

dello Stato, perchè è data alla provincia la spesa dell'istruzione secondaria e tecnica, perchè si costituiscono degli uffici amministrativi e tecnici perchè si devono fare spese di mobilio per i Prefetti, Sotto-Prefetti ecc., e tante altre spese nuove che nel 1858 non erano a loro carico. Dunque il milione che spendeva la divisione di Novara nel 1858, io lo suppongo due milioni, e gli aggiungo un altro milione per l'incremento generale delle spese in questi ultimi otto anni.

Suppongo dunque che se la divisione di Novara domani fosse ricostituita, con la legge che stiamo per votare avrebbe un bilancio di tre milioni. Ora, i tre milioni della divisione di Novara ragguagliati alla popolazione totale delle 20 provincie piemontesi, sarde, lombarde, modenesi e parmensi, mi danno un risultato di 52 milioni; e ne deduco che le accennate 20 provincie in conseguenza della nuova legge provinciale dovranno pagare 52 milioni di spese provinciali.

Ma questi 52 milioni non saranno da considerarsi per intero come aggravio derivante dalla nuova legge, perchè bisogna dedurre gli 8 milioni e 500 mila lire che cessano di rimborsare allo Stato; più l'importo dei bilanci attuali. Gli attuali bilanci provinciali sono poca cosa, è vero, io non ho potuto aver mezzo di riunire i rispettivi importi, ma suppongo che le dette provincie in media grandi e piccole, ricche e povere abbiano un bilancio di 250 mila lire, farebbero 5 milioni. Ammesso che faccia 5 milioni e mezzo, sono 14 milioni da una parte contro 52 milioni dall'altra, locchè vuol dire che per effetto di questa legge le 20 provincie dell'Italia settentrionale avrebbero a subire un maggiore aggravio di 38 milioni.

Ma l'onorevole Martinengo che mi pare un po' curioso in questa materia, vorrà anche sapere il rapporto che esisterà fra la sovrimposta provinciale da pagarsi in conseguenza di questa legge e l'imposta diretta principale. Io gli darò soddisfazione anche in questo.

Il contingente d'imposta prediale complessivo delle 20 provincie è di 46 milioni e 444 mila lire; la somma delle loro quote d'imposta sulla ricchezza mobile sul totale di 30 milioni sarebbe di 13,783,000; in complesso la loro imposta diretta monta a 60,227,000, cioè in somma rotonda a 60 milioni; e pagherebbero d'imposta provinciale 52 milioni; insomma sarebbero 86 centesimi di sovrimposta per ogni lira d'imposta pagata allo Stato. Lascio al signor Senatore Martinengo di trarne le conclusioni (*Segni di diniego al banco dei Ministri*.)

Se i miei calcoli non sono esatti non è mia colpa; se mi si fossero somministrati i documenti necessari, come si usa in tutti i Parlamenti, avrei potuto fare calcoli più precisi.

Aggiungerò qualche piccola osservazione sopra alcune disposizioni dell'articolo 172.

« Stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali. » La legge 20 novembre 1849 gli aveva aboliti ora per progresso si ristabiliscono.

Vi è anche un'altra disposizione che reputo poco conveniente, quella relativa alla caccia.

Il Consiglio provinciale, provvede allo stabilire il tempo in cui la caccia e la pesca possono essere esercitate. Vedo anche io che nella conformazione dell'Italia, in tanta differenza di climi, sarebbe inopportuno di stabilire per legge generale un solo termine per la caccia, ma è necessario che questo termine sia diverso secondo i diversi paesi. Però la divisione si deve fare per grandi zone limitate da accidenti geografici, come alte montagne e grandi fiumi in modo che non si dia luogo a frequenti infrazioni involontario della legge.

Supponiamo un cittadino della provincia di Porto Maurizio, si trovi alla caccia presso il confine. Saprà egli quale sia il termine stabilito nella limitrofa provincia di Cuneo, e sapendolo pure, sarà in grado di conoscere sul terreno la giusta demarcazione dei confini delle due provincie?

Si faranno frequenti contravvenzioni senza volontà di commetterle.

Nell'articolo 176 al numero 6, vi è una breve duplicazione dove si accenna alle fiere ed ai mercati pei quali è già provvisto dall'art. 138 numero 3 per mezzo della Deputazione.

L'articolo 179 che corrisponde all'art. 171 della legge precedente stabilisce l'organismo della Deputazione provinciale, ma questo organismo poteva andar bene nella legge precedente in quanto che le attribuzioni della Deputazione provinciale erano molto più ristrette, ma ora coll'ampliamento e creazione della grande amministrazione provinciale sarà assai difficile per non dire impossibile che si trovino uomini che possano seriamente e gratuitamente assumere tanto peso.

Io credo che l'esperienza dimostrerà necessario di costituire alla Deputazione due o tre Commissioni permanenti del Consiglio provinciale fra le quali sieno divisi i diversi generi d'affari.

Articolo 191. Esso parla dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale. I Prefetti esaminano se le deliberazioni sieno regolari e nelle forme se sieno nelle attribuzioni del Consiglio, se sieno conformi alla legge.

Ciò si fece nell'idea di scentralizzare; ma non è presumibile che il Consiglio provinciale voglia acconciarsi a vedere annullati i suoi atti dal Prefetto, ricorrerà sempre al Governo centrale contro la decisione del Prefetto, per cui in definitiva mancherà lo scopo. Questo preteso decentramento non avrà nessun effetto.

« Art. 193. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

» Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministero dell'Interno, il quale provvede, udito il Consiglio di Stato. »

Ora domando io chi ricorrerà?

Sarà il Consiglio provinciale, no; perchè le sue sessioni sono limitate; in via ordinaria la sessione sarà chiusa quando le sue deliberazioni sono sottoposte al

Prefetto. Il Presidente del Consiglio Nemmeno, perchè quando il Consiglio è chiuso, il Presidente non ha autorità; sarà la Deputazione, ma la Deputazione è presieduta dal Prefetto, e volete che il Presidente ricorra contro di se stesso?

Questo ricorso adunque non si potrà effettuare.

« Art. 196. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

» I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

» La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'articolo 154 farà parte del bilancio provinciale. »

Questa è la grande conquista, che non è bastato introdurre nell'articolo 174 dove sono descritte le spese obbligatorie, si è creduto ancora necessario di ribadire alle provincie con apposito precetto l'obbligazione di avere una propria burocrazia.

« Art. 208. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25 e 27. »

Chi pronuncerà la decadenza?

« Art. 227. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, se si sono violate le disposizioni delle leggi. »

Qui evidentemente manca un e, altrimenti il concetto dell'articolo sarebbe assurdo. Io ho percorso le varie correzioni che ci furono distribuite, ma l'articolo 227 non lo trovo menzionato.

Mi raccomando di riempire questa lacuna se è possibile, di stabilire questo e.

« Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie. »

È una disposizione giustissima ritenuta dalla legge antecedente, ma anche qui vi ha qualche cosa a desiderare.

Si presentano dei casi, in cui un Consiglio comunale anche volendolo non può fare degli atti che gli sono necessari. Ad esempio, si tratta di intentare una lite contro i Consiglieri, cosa facilissima a succedere, nei Comuni che possiedono vaste estensioni di territorio dove succedono facili usurpazioni.

I Consiglieri sono interessati essi pure, si deve far lite contro gli usurpatori, ora in questo caso ci è nessuno che possa rappresentare il Comune.

Si è ottenuto talvolta che per una lata interpretazione di quest'articolo il Prefetto assuma di fare la lite, ma da quanto mi risulta da persone bene informate è pure avvenuto che no Tribunale non lo riconoscesse quale legittimo rappresentante del Comune.

Art. 236. Ci è qualche piccola discordanza fra la prima parte e la seconda. Nella prima parte parlando delle nuove spese obbligatorie dice e eccetto quelle che

riguardano l'istruzione pubblica le quali passeranno a carico delle Provincie e dei Comuni a partire dal nuovo anno scolastico. » Dunque parla in genere dell'istruzione pubblica. Invece nella seconda parte si limita puramente all'istruzione secondaria « queste spese non passeranno alle Provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle Provincie » e della istruzione primaria non se ne parla più! È necessario non lasciare in sospenso quest'obbligazione.

Senatore **Amari**, *prof.* L'istruzione elementare è sempre stata a carico dei Comuni.

Senatore **Giovanola**. Rispondo all'interruzione che mi viene fatta dall'ex Ministro dell'Istruzione Pubblica il quale dice che l'istruzione elementare è sempre stata a carico dei Comuni: sta bene. Ma l'articolo non riguarda le spese dell'istruzione comunale elementare, bensì quelle dell'istruzione elementare che sono a carico delle Provincie, come gli stipendi degli Ispettori, le scuole normali e simili. Tali spese al presente sono a carico dello Stato: quando passeranno a carico delle Provincie? Volete che passino quando sarà pubblicata la legge dell'istruzione secondaria? Ma questa legge non vi ha niente a che fare.

Ciò dimostra che esiste nell'articolo la lacuna che ho notata.

« Art. 240. Nei primi due anni delle elezioni generali dello Stato, l'estrazione di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del Sindaco. »

Quest'articolo fa supporre, che ci debba essere una elezione generale, ma la legge non lo prescrive. Essa mi pare cosa di tanta importanza, che sarebbe stato conveniente che un apposito articolo avesse prescritto le elezioni generali.

Signori! Le imperfezioni fin qui accennate, e molte altre che ho pretermesse per amore di brevità, mi consiglierebbero di respingere questa legge; ma essendo essa parte di un sistema che si chiama unificazione amministrativa il quale è parte ancora di un altro sistema più vasto che si chiama unificazione generale del Regno Italiano, io sento la necessità di subirla.

Prevedo, che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi risponderà ciò, che ha già risposto all'onorevole Senatore Pallieri: Se siete disposto ad accettare la legge, perchè esaltarla colle vostre critiche?

Se il silenzio fosse capace di cancellare i difetti della legge, certamente mi sarei taciuto, non mi sarei fatto una questione d'amor proprio di scoprirli; ma siccome l'esperienza avrebbe svelato e i difetti rilevati, ed altri ancora che si trovano nella legge, il silenzio non avrebbe giovato a nulla, e l'esperimento avrebbe tolto considerazione non solo alla legge, ma eziandio al Corpo che fosse per votarla.

Invece mostrando gl'inconvenienti della legge e facendo vedere, che questa si subisce per ragione di urgente necessità ne saremo accusati; mentre nel medesimo tempo noi prendiamo l'impegno, e credo che il

signor Ministro non avrà difficoltà di accettarne la sua parte, di studiare quanto prima sia possibile per riformarla secondo i dettami della ragione e dell'esperienza.

Un altro vantaggio che io credo derivare da questa discussione si è che per la spiegazione alle quali essa dà luogo, si fa la luce sulle difficoltà contenute nella legge, e coloro che saranno chiamati ad applicarla per la prima volta, potranno prendere norma per intenderla.

Il signor Ministro delle Finanze e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, rispondevano ieri agli onorevoli colleghi che si lamentavano della mancanza di guarentigie a favore dei contribuenti, di fare assegnamento sopra il progresso della civiltà e sopra i benefici della libertà. Signori, per essere logici se noi crediamo veramente in questi due grandi principii, dobbiamo affidarci intieramente a loro, che è quanto dire dobbiamo rispettare in ogni sua parte la libertà de' Comuni. Ma perchè velare la statua della libertà quando si tratta d'imporre spese e obbligazioni ai Comuni, e poi respingere col nome della libertà le guarentigie che vi si dimandano per i contribuenti? o rispettate la libertà dei Comuni in ogni sua parte, o non rifiutate i rimedii che vi si chiedono per arrestare i consigli sulla perigliosa via nella quale li andate spingendo.

Per rendere omaggio alla libertà, bisognerebbe cancellare tutta questa legge e dare ai Comuni ed alle provincie la facoltà di fare quello che stimeranno meglio: sarebbe molto più semplice; allora sarebbe vera libertà.

Io concluderò con una semplice sentenza; un gran filosofo affermava che la scarsa dottrina rende l'uomo ateo, mentre l'alta dottrina il conduce alla religione.

Io credo che si possa dire lo stesso anche della libertà; la libertà dimezzata fa gli uomini irrequieti e scontenti, mentre soltanto la libertà intiera, sinceramente praticata, può rendere gli uomini felici.

Senatore **Stotto Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Se lo spettabile Ministro dell'Interno, se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non avessero contraddetto al principio della necessità, di mettere un freno alla facoltà di sovrainporre, io mi sarei taciuto; ma essendo negato il principio, stimo di non dover tacere. Ci si dice libertà, libertà e libertà. La libertà è un diritto, come il diritto è libertà, ma la libertà infrena il diritto, come il diritto infrena la libertà. Si dica quello che si vuole.

Io ho spento qualche tempo a meditare sopra il diritto, ma non riconosco un diritto di spogliazione, non riconosco la libertà dell'assassinio.

Signori, sono in Italia due condizioni sociali affatto diverse. Nelle provincie meridionali la proprietà strozza il proletario, e quindi troverete la primissima, anzi l'unica, esclusiva cagione di quella fuggia di ladronaggio che chiamate il brigantaggio.

Nelle provincie settentrionali invece è una congiura permanente del proletariato contro la proprietà.

Quando nel 1848 il Re Carlo Alberto rompeva guerra all'Impero Austriaco, molti amici trovavansi radunati in una farmacia di una copiosa città a conversare delle cose del giorno, e sorgendo una di quelle che voi chiamate *intelligenze* incominciò a dire: Signori, è tempo che noi diamo i nostri ori, tutti gli argenti nostri, tutte le gioie delle nostre mogli per la indipendenza italiana! Notate che il parlatore aveva niente da perdere (*si ride*).

Un grande proprietario, presente, a quella allocuzione, levossi e disse: Signore, ella ha pienamente ragione, ma converrebbe che ne desse l'esempio: soltanto mi spiace che ciò non le sia possibile dappoichè ella si è cibato sempre colla forchetta di Diogene (*Si ride*).

Da questi principii, o Signori, hanno origine le disorbitanze dei Consigli comunali.

Io rammento che uno dei più abili Intendenti generali che abbia mai avuto l'isola di Sardegna lagnavasi meco stesso contro la leggerezza di un picciolo comune il quale aveva bilanciato una spesa di 30 mila lire per una stradetta che proponevasi di aprire, e soggiungeva che a stento aveva potuto indurre i Consiglieri a partire la somma in tre o quattro bilanci.

In un altro villaggio non discosto da Cagliari dove il territorio appartiene nella massima parte ai cittadini di Cagliari venne a quel Municipio il desiderio di fabbricare una casa comunale. Ben potevano farla solidissima con pietre e con calce; no, Signori; quantunque non avessero mai letto la Bibbia ed il pensiero del Profeta, venne loro in mente il detto del Profeta: *quadratis lapidibus edificabimus*, e vollero fare la casa con pietre quadrate.

E perchè, o Signori? Perchè i proprietari residenti in Cagliari pagavano i nove decimi dell'imposta.

In Italia vi ha un proverbio — Malizioso quanto il contadino. — E in verità non si dà uomo più malizioso; e il contadino calcola che mentre ch'egli paga 10 centesimi, il ricco proprietario paga un migliaio di lire, e di buon grado si sottopone a spendere cinque per avere il vantaggio di cento.

Basti dirvi, o Signori, che in un paese dell'isola di Sardegna quegli che vi parla dovette pagare per anni cinque tre lire d'imposta comunale sopra ogni lira d'imposta nazionale.

E la cagione di tutto questo? La cagione è quel furore, quel delirio di emancipazione che ha invaso le nostre menti; noi mettiamo tutti a mazzo, Milano e Parabiago, Torino e Chivasso, Firenze e Piesole, Napoli e Mori, Genova e Nervi (*ilarità*).

Altra cagione è il non essersi data al censo nei municipii la parte che gli si conviene.

Perchè non fate che nei Consigli comunali prevalga il censo? legge giustissima perchè quando si tratta di spendere, deve prevalere l'elemento del censo, come allorchè si tratta di fare un codice di legislazione deve prevalere l'elemento dell'intelligenza.

Ma voi respingete dai Consigli del Comune gli analfabeti perchè non sanno nè leggere, nè scrivere, quasi chè per ciò solo non avessero il senso comune, o non avessero, essendo agiati, interesse maggiore dello speciale o del legista! La esclusione degli analfabeti, lo dico arditamente, è uno sproposito, e l'esempio del Belgio ci dovrebbe mettere in guardia contro quel falso principio.

Non vi ha poi nessun confine alla facoltà di sovrapporre.

Perchè non mettete un limite a tale facoltà?

Ma vi ha di più.

Secondochè notava l'onorevole Senatore Arnolfo, nella seconda convocazione del Consiglio comunale, qualunque numero di consiglieri può prendere una deliberazione qualsiasi.

Si, o Signori, due o tre così chiamati uomini *intelligenti* rovinano la sostanza di cento proprietari,

Ministro dell'Interno. Ma i consiglieri vadano.

Senatore Stotto-Pintor. Risponderò fra poco. Voi dite: la libertà è freno a se stessa.

Signori, questa è una teoria; se volete, dirò che è una bella teoria, ma non userei chiamarla buona; imperocchè il legislatore non dee badare ai puri principii e camminare su i trampoli, ei non dee fare astrazione dai fatti sociali.

È poco prudente, non è sapiente il legislatore che astrae dai fatti sociali; ed il fatto quale è, o Signori? Il fatto è che nella maggior parte dei Consigli, i proprietari sono in minoranza, o sono al tutto esclusi; e sono in questo recinto molti e molti fra voi i quali a me lo hanno detto, e che potrebbero farne testimonianza personale.

Ci si dice: a fatevi amare, andate alle elezioni.

Rispondo: un proprietario che possiede in molti paesi come fa egli a intervenire a tutte le elezioni? Chi non sa che val più il gridare d'uno *scrivente* che non l'ascendente di venti proprietari? Chi non sa che meglio del ricco signore valgono quelli astuti o furbi proletari i quali adulano e rinfocolano le passioni delle plebi? Oh che? Non sappiamo i mezzi che adoperano nelle elezioni amministrative, e qualche volta ancora nelle politiche?

Narrasi che un uomo maestro d'intrighi, a far prevalere la elezione a Deputato di un suo fratello, desse a intendere agli elettori che essendo venuto al paragone de' voti pel trono d'Italia con S. M. Vittorio Emanuele II, restò escluso non per altro se non perchè ebbe due voti di meno! (*ilarità*). E tanto peggio si fa nelle elezioni amministrative, quanto esse versano in una cerchia più ristretta. Quivi le pessime insinuazioni, le detrazioni, le calunnie, scendon giù a torrenti; mezzi questi de' quali ogni uomo onesto abborre di usare, sicchè lascia per minor male il campo alle arti tristissime de' malvagi.

E gli effetti, o Signori?

Gli effetti sono la distruzione della proprietà, l'an-

nullamento delle sorgenti della ricchezza nazionale. In verità sembra che il Governo e i municipii facciano a gara per urtare a rovina i contribuenti. Qui il maledetto dazio di consumo, la pessima di tutte le imposte, non ha molto abolita nel Belgio il cui esempio dovrebbe pure in questo imitare l'Italia. Qui spese nuove ognor crescenti. Testè vi diceva l'onorevole Senatore Giovannola, come si aumenti il bilancio delle provincie e dei comuni della poca cosa di 38 milioni. Perciò si grida dagli inconsiderati maledizione alla libertà! Perciò ha cessato di essere una befana il socialismo. Verrà poi, Dio non voglia, una tarda ma forse inevitabile reazione.

A questo stato di cose, o Signori, perchè non cercate di porre fine? Ciò vuole la giustizia, ciò vuole l'utilità dello Stato, perchè i contribuenti amunti delle contribuzioni delle provincie e dei comuni non avranno più che dare allo Stato; ciò vuole la necessità di provvedere in tempo al pericolo o anzi alla certezza di un danno avvenire. E i rimedi? Un eccellente rimedio trovarono i proprietari della Lomellina per la particolare condizione di quella provincia.

I proprietari affittano i loro terreni a patto che gli affittuari paghino le imposte. Ma non è patto che fare si possa nelle altre provincie dello Stato.

Il Ministro dell'Interno ci propone altro rimedio. E lo trova nel ricorso collettivo dei contribuenti i quali insieme presi paghino il decimo di tutta l'imposta. Ma io non ho bisogno di molte parole per dimostrare che è un rimedio illusorio, ingannatore. E come si farà egli a riunire in un solo proposito questo decimo di contribuenti? e se un solo se ne tira fuori a che vale la disposizione della legge?

Un altro mezzo sarebbe la tutela del Governo. Questo mezzo io non voglio, avendo già detto nell'altra tornata che al prodigo non si dà mai per curatore un altro prodigo.

Io voglio data ai Comuni la tutela della legge. E quale potrebbe essere la tutela? Un altro ordinamento dei municipii. Innanzi tutto prevalga in essi l'elemento del censo a tutti gli altri; cosa giusta, cosa opportuna, cosa conveniente, perchè quando si tratta di spendere egli è uopo di tener conto di quelli che contribuiscono. Signori, quando il Governo ha bisogno di danaro, non già a questi signori *intelligenti* che sanno scrivere e non sanno leggere, sibbene li domanda agli abbienti.

In secondo luogo, mezzo opportunissimo sarebbe la fissazione dei centesimi addizionali nella somma massima che non si possa eccedere. Io domando: in che si violerebbe con ciò la tanto vantata libertà dei Comuni? Noi abbiamo esempi molto somiglianti nella legislazione civile. La legge dà un curatore al prodigo perchè viola il diritto della famiglia, e non potrà al Comune la cui prodigalità compromette lo stato sociale del paese e il bene della posterità? Che anzi se è lecito restringere il diritto della personalità vera, che è l'individuo, molto più dee esserlo ed è di restringere il

diritto di un ente morale, o vogliam dire di una personalità fittizia.

Spazi il Comune quanto vuole e come vuole, ma dentro que' dati confini. Diamo ai Municipii la legge che il Creatore fece al mare allorchè disse: « Fin qui verrai e non andrai più innanzi, qui spezzerei gli spumanti tuoi flutti. *Hucusque venies, et non procedes amplius: hic confringes tumentes fluctus tuos.* »

Nelle spese poi volontarie vi ha egli cosa più giusta che quella del voto dei maggiori imposti? Se vogliate un esempio, io lo ricorderò ancora. Nella cessione volontaria dei beni di un debitore, quando si tratti di transigere, il sapiente legislatore non conta i voti, li pesa. Pensate i voti dei contribuenti, e farete cosa più giusta e più conforme a ragione.

L'onorevole Ministro dell'Interno accetti questo principio; se non lo accetta, non lo neghi almeno, non lo disapprovi; dica che lo studierà, lo mediterà, e io voterò la legge.

Signori, prima di sedere io non posso a meno di esprimervi un tal qual senso di sorpresa. Io sono proprietario piuttosto piccolo che mediocre, e non di meno io vo gridando per la riforma di questa legge nel punto che a me si presenta più importante. Perchè nessuno dei grandi imposti, niuno dei grandi proprietari leva la sua voce qui? Io penso che ognuno di voi intende a protestare col voto. Ma invero a me spiacerebbe che la legge fosse respinta. Io voglio piuttosto augurarmi che l'onorevole Ministro trovi modo efficace di metter termine a questa più che trillustre spogliazione.

Ministro dell'Interno. Provocato quasi direttamente dall'onorevole preopinante crederei di mancare di riguardo a lui ed al Senato se non facessi una immediata risposta.

Dichiaro apertamente che non accetto i principii dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor. Egli vorrebbe alla nostra legge elettorale sostituirci un'altra, in cui veramente una specie di oligarchia della proprietà verrebbe riconosciuta, ed avrebbe la massima influenza nell'andamento amministrativo dei Comuni e delle Provincie.

Mi pare anzi, che l'allusione sia andata tant'oltre da volere introdurre questo sistema anche nel sistema organico.

Senatore Siotto-Pintor. No, no.

Ministro dell'Interno. Or bene, io respingo recisamente questo principio. Io ben conosco che, trattandosi di amministrazione comunale e provinciale, l'elemento della proprietà ne sia la base e il fondamento.

Difatti, nella nostra legge elettorale è precisamente così. Io non so poi, quando si volesse prescindere da una norma generale, la quale riconosce che colui che paga una data quota d'imposta abbia diritto ad essere elettore e ad essere eletto, come farebbe l'onorevole preopinante a stabilire una legge elettorale in cui venisse determinato il grado d'influenza, ossia il numero dei voti in proporzione di ciò che possiede ogni indi-

viduo. Io non so che esista in nessun paese del mondo una legge di questa natura.

Senatore Siotto-Pintor. Intendo dei maggiori imposti.

Ministro dell'Interno. I maggiori imposti: ma vorrebbe introdurre per esempio in casi determinati i voti dei maggiori imposti, come sarebbe, per esempio, quando si trattasse di aumento d'imposta?

Senatore Siotto-Pintor. Nelle spese volontarie.

Ministro dell'Interno. Facoltative...

Senatore Siotto-Pintor. Sicuro.

Ministro dell'Interno. Allora bisognerebbe introdurre nel Consiglio comunale o nella Giunta un numero di maggiori imposti, quantunque fossero respinti dalla maggioranza degli elettori. Veda quale antagonismo si creerebbe, e se fosse possibile una amministrazione!

Potrebbe darsi in casi eccezionali e determinati; per esempio, quando si trattasse di aumentare l'imposta al di là di un certo limite. Allora comprenderei che si richiedesse l'intervento dei maggiori imposti. Ma si rifletta, o Signori, che questa disposizione vulnererebbe propriamente nel cuore il sistema elettorale, che è fondato sul voto della maggioranza, supponendo sempre, come a ragione, che la maggioranza sia quella che rappresenta l'opinione, gl'interessi delle provincie. Se si deviasse da questo sistema, si vedrebbero sorgere per gli urti, per gli antagonismi, per le avversioni fra i grandi ed i piccoli proprietari, tali sconci, tali malcontenti, da rendere affatto illusorii i beneficii che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor se ne attende.

Ma dirò di più: in alcuni Comuni bisogna riconoscere che i grandi proprietari generalmente non risiedono nel capoluogo che per qualche mese dell'anno; non vi risiedono che nella bella stagione, che per passare nel calore della state qualche mese; e poi si ritirano nelle città principali, e abbandonano per conseguenza gli abitanti dei Comuni alle proprie risorse. Or bene, credo che quando una legge desse un maggior numero di voti in proporzione del patrimonio che possiedono nel Comune, questi tali che risiedono poco nel Comune e che vi hanno poco interesse, credo che allora gli interessi del Comune e degli abitanti ne scapiterebbero; credo anche che ciò recherebbe tra la gran maggioranza degli abitanti e questi grandi proprietari un antagonismo di malcontento e di avversione reciproca; e stima egli che questo sarebbe il miglior sistema per condurre la concordia fra gli abitanti, fra i cittadini dello stesso Comune e delle stesse città e provincie? Io penso certamente che un tale sistema avrebbe inconvenienti gravissimi, e che all'atto pratico fallirebbe alle buone intenzioni che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha senza dubbio.

Senatore Siotto-Pintor. Dichiaro che non fallirà assolutamente.

Ministro dell'Interno. Fallirà; e difatti, o Signori, ricorriamo all'esperienza; ricorriamo appunto a quanto abbiamo veduto noi stessi, che vi abbiamo assistito e partecipato.

Ma è egli forse che in questi 15 o 16 anni di vita libera, nei quali siamo appunto stati retti dal sistema elettorale ed amministrativo, che ora verrebbe confermato con qualche maggior ampiezza nella legge presentata, e egli forse che codesti grandi mali pretesi si sono avverati? Io stimo che qui vi è un'esagerazione immensa.

Quale è il Comune che abbia fallito, che abbia dovuto sospendere le spese obbligatorie, per non poter più sopperirvi coi propri mezzi? Può negare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor che in tutte le parti indistintamente delle antiche provincie, dove appunto da 16 anni regna la legge elettorale, comunale e provinciale, non si sia sviluppata in ogni ramo la prosperità? La istruzione non si sia diffusa? non siansi moltiplicate le vie di comunicazione? E gli altri miglioramenti di ogni genere, che dinotano il progresso civile e materiale, non si siano essi avverati?

Senatore Siotto-Pintor. Parlo di debiti.

Ministro dell'Interno. Ma mi permetta; la ricchezza pubblica non si è diminuita; l'agricoltura ha progredito; si è sviluppata la civiltà in tutte le parti dello Stato; dunque una legge, la quale produce questi risultati in così poco tempo, non può essere una legge, che contenga gravi pericoli, e possa mal gettare nella miseria i proprietari, i Comuni e le provincie. Mi permetta che lo dica: queste sono esagerazioni smentite dal fatto stesso; quindi io ripeto, che il Governo intende progredire nella via che seguitò finora, che è quella di svolgere la libertà mano mano appunto che la coltura progredisce nel Regno.

Ma mi si conceda di accennare ancora ai fatti addotti dal Senatore Giovanola, il quale mi pare che presso a poco partecipi delle sue idee e de'suoi principii. . . .

Senatore Giovanola. Tutt'altro!

Ministro dell'Interno. Ma ha pur dimostrato nel suo lungo discorso, e particolarmente nelle sue considerazioni generali, che non ha alcuna simpatia per i Consigli, per le Deputazioni provinciali e per la libertà comunali, quantunque poi della poca libertà che, al suo dire, sarebbe data ai Consigli comunali, si sia servito quasi come di arma contro il progetto del Ministero.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Pare a me che il significato delle sue parole fosse piuttosto ironico, giacchè io vi ho sempre veduto primeggiare l'idea, che bisognava frenare le spese; che non bisognava dare tanta facoltà ai comuni, ed alle provincie di spendere.

Finchè dunque spiegazioni maggiori non vengano a chiarire quale sia la vera opinione dell'onorevole Giovanola, mi permetta, che da quanto ha detto io supponga, che egli non sia molto tenero, molto amico delle libertà provinciali e comunali. E difatti egli ha addotto l'esempio della Lombardia dicendo: Ma non abbiamo noi la vicina Lombardia la quale ha sviluppato un ma-

gnifico sistema stradale, dove l'istruzione pubblica ha progredito immensamente, quantunque non avesse questi Consigli e queste Deputazioni provinciali?

Or bene, io non nego il progresso fatto dalla Lombardia, ma è un progresso di molti secoli.

Bisogna dire che la civiltà lombarda ha preceduto quella particolarmente di molte altre Provincie e anche delle antiche. Così quello che la Lombardia ha fatto direi in parecchi secoli, il Piemonte lo ha compiuto in 16 anni di libertà, e certamente noi non siamo ora secondi alla Lombardia, sì nel sistema stradale, sì nella istruzione pubblica. Questo dunque non farebbe altro che confermare maggiormente la bontà del sistema in cui siamo entrati e vogliamo proseguire.

Senza dubbio, abusi ve ne sono e ve ne saranno sempre, e senza dubbio, come si trovano individui ricchi e meno ricchi, intelligenti e ignoranti che male amministrano il proprio patrimonio, così si sono trovati, si trovano e si troveranno sempre Consigli comunali, Giunta comunali che amministreranno male il loro patrimonio.

Ma abbiamo sempre un rimedio efficace: quello del corpo elettorale, il quale più è esteso, e più tocca la classe meno agiata, più facilmente reagisce contro una cattiva amministrazione, giacchè non è possibile il poter pagare, che colui il quale ha minor reddito, sente maggiormente il peso delle imposte di quello che ha un reddito maggiore.

Non si può contestare, che chi ha, per esempio, solo 1000 o 1500 lire d'entrata, se deve pagare 0,10 per esempio di più d'imposta, sentirà assai più l'aggravio di questi 0,10, che colui il quale avrà 10, 20, 50, m. lire di reddito; perciocchè quest'ultimo può pagare, senza detrarre nulla dal necessario nè da quanto la delicatezza stessa rende indispensabile.

Dunque ripeto, che l'interesse a frenare le spese esiste, se non più forte, almeno tanto forte nel piccolo come nel grande proprietario; e questa esclusione che si volesse fare del piccolo proprietario dai benefici del grande proprietario, questa disuguaglianza che si volesse stabilire tra il grande e piccolo proprietario coll'assegnare al secondo una maggior influenza, od un maggior numero di voti, non condurrebbe ad altro risultato che a stabilire un antagonismo tra una classe e l'altra della società. E noi, o Signori, non tendiamo a questo fine, come credo non vi tendano gli onorevoli preopinanti, i quali probabilmente non hanno maturato le conseguenze del sistema che hanno preso a difendere.

Ma ciò basti in quanto al sistema.

Io non entrò ora ad esaminare gli appunti mossi dall'onorevole Senatore Giovanola alla legge comunale e provinciale che è sottoposta alla vostra approvazione.

Egli ha percorso nè più nè meno di 60 articoli; ed io ognuno di essi ha trovato qualche cosa a ridire.

Io non so se veramente la mia perspicacia non sia giunta a comprendere tutta l'importanza delle sue critiche; ma davvero, l'impressione in me prodotta si è,

che le sue critiche sono in massima parte insussistenti oppure son ben leggere. E una prova me la somministra lo stesso onorevole Senatore nella sua conclusione, nella quale, dopo avere percorso da cima a fondo questa legge, finì per concludere che l'avrebbe votata. Or bene, se egli la vota, ciò vuol dire che egli è persuaso che la legge non sia poi tanto cattiva, ch'essa certamente può essere applicata con vantaggio pubblico, e con vantaggio particolare dei Comuni e delle Provincie. Se ciò non fosse, egli sarebbe in contraddizione con se stesso, giacchè una legge che avesse per effetto di menomare la ricchezza pubblica, di mettere i contribuenti in rovina, o almeno di ridurli quasi alla miseria, certamente non otterrebbe il voto del Senatore Giovanola. Quindi ciò significa, che i suoi timori sono esagerati, e che egli stesso non crede debbano dalla legge derivare tali tristi conseguenze.

Si critica questa legge dicendo che da una parte essa toglie la libertà ai Comuni.

Per verità, io non vedo in che tolga la libertà ai Comuni. Io vedo invece, e, potrei percorrere molte disposizioni che lo provano, che dà loro maggior libertà che affida loro maggiori attribuzioni.

Si dice: ma togliete libertà ai Comuni, perchè volete, per esempio, che sia obbligatoria la spesa per la assistenza medica dei poveri; perchè non permettete loro di togliere l'illuminazione quando già sia stabilita.

Ma, o Signori, è ben naturale, che una legge deve prescrivere le spese obbligatorie, poichè altrimenti possono nascere gravi sconcerti. Supponiamo il caso, che in un Comune e transitoriamente, venisse il Consiglio composto in guisa che si potessero commettere grossi spropositi da esso.

Per esempio, rispetto all'illuminazione, comprendo come non si debba imporre ai Comuni l'obbligo di stabilirla; ma se già sia stabilita, ove date la facoltà di spegnere i lumi, voi comprenderete quale sarebbe il malcontento e anche il disordine che potrebbe cagionare, se un Comune si volesse di tale autorizzazione. Sono casi che succederebbero ben raramente, ma certe volte per brighe, per gare locali nei piccoli Comuni ciò potrebbe accadere come per rappresaglia di un partito contro un altro.

Veniamo alle condotte mediche. Su questo argomento, io credo anche sia necessario l'obbligo, e tanto più necessario, perchè appunto accadrà, che in certi Comuni, come difatti ciò si verifica per la massima parte dell'anno, non vi rimangano che semplici coloni, e persone che possiedono poco o niente, semplici proletarii insomma, ed i possidenti sono lontani. Or bene; è egli conveniente, che la legge non provveda a questa necessità; cioè a quella di somministrare agli abitanti il mezzo di curare la propria salute non avendo egli di che pagare la cura del medico e del chirurgo?

A me pare, che forse anche prima della spesa per l'istruzione, sia questa necessaria ad un Comune. E non solamente per rispetto di umanità; ma anche per riguardi

di interesse pubblico: giacchè non vi è dubbio, che anche lo Stato è immensamente interessato ad avere una popolazione sana, e che possa corrispondere ai bisogni del medesimo, non solo per il lavoro industriale ed agricolo, ma anche per i servizi che rende allo Stato. Ed infatti troviamo, che simile disposizione è comune a quasi tutte le leggi comunali e provinciali dei paesi civili. Se si volesse poi andare a quella sconfinata libertà a cui alluse l'onorevole Senatore Giovanola, non so se seriamente o per ironia (*Movimento*)...

Non dico ciò per fare epigrammi; ma l'impressione che ha prodotto in me il sentire le parole pronunciate dall'onorevole Giovanola, fu che le sue osservazioni sulla libertà minore o maggiore da dare ai Comuni, venisse da un sentimento di un rammarico che questa libertà non fosse sufficiente, ovvero troppa.

Ripeto, non ho voluto fare epigrammi. Or bene, se si volesse quella sconfinata libertà a cui alluse l'onorevole Senatore Giovanola, bisognerebbe allora abolire tutte le spese obbligatorie: quelle d'istruzione pubblica e le altre.

Ora a questo punto non si può arrivare. Bisogna che le spese indispensabili all'ordine pubblico, e che potrebbero ad un momento essere sospese da un'amministrazione poco provvida, siano per legge stabilite obbligatorie dallo Stato.

Io pure sono d'avviso che non bisogna eccedere, che bisogna restringere le spese obbligatorie, ed allargare le facoltative, non vi ha dubbio alcuno, e che non si può assolutamente cancellare la categoria delle spese obbligatorie.

Si è pure appuntata la legge, perchè dà troppa autorità ai Sindaci. Io non credo che la legge attuale dia maggiori poteri od autorità di quello che non dava la legge vigente nelle antiche provincie prima del 1859.

Fu innovazione portata nel 1859 quella di estendere le attribuzioni veramente esecutive anche alla Giunta.

Ora questi cinque anni di esperienza hanno per avventura dimostrato, che l'estendere ad un corpo collegiale le attribuzioni del potere esecutivo non ha giovato all'amministrazione della cosa pubblica, e che in un gran numero di luoghi, questa estensione fu illusoria, perchè il Sindaco faceva tutto da sé, sempre sottinteso che vi dovesse essere l'approvazione della Giunta; dal che l'amministrazione pubblica ne patì qualche detrimento.

Dirò di più: che gli stessi Sindaci hanno sentito tanto questa falsa loro posizione da non potere a tempo e luogo provvedere al servizio pubblico del Comune per dovere continuamente chiedere l'avviso della Giunta anzi aspettare la deliberazione.

Tale è lo sconcio di cui parlo, che pur troppo assistiamo ad uno spettacolo poco soddisfacente e poco utile al servizio ed interesse dei Comuni; voglio accennare al numero considerevole di Comuni, che rimangono senza Sindaci per la difficoltà di trovare nomi che da una parte vogliano prendere responsabi-

lità, rispetto al pubblico ed agli amministrati del buono o del cattivo andamento del bene comunale, e dall'altra, abbiano legate le mani da non poter fare tutto quanto l'urgenza e il bisogno dell'interesse del Comune richiedono che si faccia nel limite delle attribuzioni del potere esecutivo.

E però, se si consultassero in proposito i Comuni tutti, io non dubito, che un'immensa maggioranza si pronuncierebbe pel sistema di dare al Sindaco maggiori facoltà, coll'estendere il potere esecutivo, e considerare la Giunta come un piccolo consiglio, che assista il Sindaco e deliberi nelle cose importanti; se, per esempio, si tratti delle spese che riguardano il bilancio o di cose che richiedono provvedimenti urgenti.

Io credo che questo sistema intermedio sia il migliore per la speditezza, ed il buon andamento dell'amministrazione comunale, e per trovare Sindaci i quali vogliano attendere a questo difficile ufficio.

Perciò io stimo, che in questa parte la legge contiene un vero miglioramento amministrativo; che la legge è più pratica; che recherà necessariamente un beneficio sensibile nell'amministrazione dei Comuni.

Io potrei citare diverse altre migliorie, le quali probabilmente non sarebbero considerate come tali dall'onorevole Senatore Giovanola. Il Ministero parte dal principio che sia utile agli amministrati il dare un'autonomia alle provincie per amministrare i propri affari.

Fra gli affari che spettano alle provincie di grande rilievo, sono certamente quelli che riguardano l'istruzione pubblica, ed il sistema stradale. Quanto al sistema stradale, nessuno ignora lo sviluppo straordinario che da 10 anni ha preso la rete stradale. Non vi è dubbio e la cosa mi pare così ragionevole, anche mettendo da parte l'esperienza ed il fatto che è il primo di tutti gli argomenti; è evidente, dico, che chi può meglio giudicare dell'opportunità di farle in quella condizione che possano riuscire commercialmente ed economicamente più utili, sono naturalmente gli amministratori eletti dai propri cittadini. Lo Stato è difficile che possa rendersi del pari ragione dei bisogni locali. Lo Stato può tracciare grandi linee, grandi arterie, nel proprio interesse. Nessuno su questo è miglior giudice di lui; ma quando si tratta di provvedere ai bisogni economici, commerciali ed agricoli di una provincia, io credo che nessuno sia miglior giudice a determinare il tracciato, la spesa delle strade occorrenti, e le diverse altre condizioni che corrispondono ai bisogni locali, che l'amministrazione locale.

Qui, come diceva ieri, si tratta di una questione di massima.

Chi non ammette, che vi possano essere amministrazioni locali in condizione migliore per far meglio gli interessi dei cittadini in quella sfera in cui esercitano la propria amministrazione, è ben naturale che deve censurare tutta la legge; perciò mi meraviglio che l'onorevole Senatore Giovanola si sia limitato solamente a 60 articoli. Doveva cominciare dal primo ed

andare fino all'ultimo; bisognerebbe affatto cancellare la legge provinciale.

Chi crede che sia necessario ed utile di affidare gli interessi locali all'autorità locale, questi non potrà far a meno di trovare buona in complesso la legge che abbiamo presentata. Con ciò, ripeto, io non credo la legge perfetta; ma bensì che la legge debba essere in alcun punto riformata. Io l'ho dichiarato anche all'altro ramo del Parlamento, che per quanto riguarda il sistema di amministrazione provinciale, praticamente l'esperienza di alcuni anni dimostra la necessità di ritoccare e meglio distinguere le attribuzioni che secondo la loro natura ed importanza meglio sarebbero esercitate dall'autorità governativa. Ma ciò non toglie, che in complesso la legge sia buona, e che possa portare i buoni frutti, quando sia applicata a tutto lo Stato. E mi conforta sempre più in questa mia opinione la conclusione dell'onorevole Senatore Giovanola alla quale mi associo completamente; esserci cioè un grande interesse politico ed amministrativo ad accettare in complesso questa legge, onde unificare lo Stato.

Dovrei ancora rispondere ad un punto essenziale del discorso dell'onorevole Giovanola, quello cioè che concerne i nuovi oneri, che le provincie dovranno sopportare in virtù di questa legge.

Già ieri ho detto qualche cosa a questo riguardo. Ho dichiarato quello che sentiva, e che credo la verità; ho dichiarato che in quanto alle spese che già erano nelle antiche provincie, ed in Lombardia pagate da un fondo particolare dal *dominio*, il Governo dovrebbe restituire quella quantità di centesimi addizionali che già passarono nel 1859 dal bilancio provinciale al bilancio dello Stato; così che ora dovrebbero essere riversati dal bilancio dello Stato al bilancio provinciale. In quanto alle altre poi non mi era possibile di fare un calcolo preciso, giacchè non erano esse spese tutte tassative, articolo per articolo; ma si lasciava alle provincie ed ai comuni un certo spazio; di modo che io non poteva rispondere adeguatamente all'interpellanza che m'era stata diretta dall'onorevole Senatore Martiniengo.

Però io soggiungo, che quando si tratti solamente di conoscere qual'è la totalità della spesa, che in virtù di questa legge cesserebbe di essere a carico dello Stato perchè passerebbe alle provincie, io credo che se ne possa dare uno stato assai approssimativo, assai esatto.

Ho già fatto raccogliere i quadri di queste spese; domani avrò l'onore di presentarli al Senato; lo farò sin d'oggi se fossero ordinati, e se, massime in materia di cifre, non temessi apportare confusione nell'esporre.

Ma posso fin d'ora dichiarare, che nel calcolo assai ipotetico, mi permetta di dirlo l'onorevole Giovanola, fatto da lui, e quello che realmente si ricava dal bilancio, vi è una distanza molto considerevole.

Senatore Giovanola. Lo vedremo.

Ministro dell'Interno. Certo, certo. Prima di

tutto bisogna notare, che quasi nessuna (non voglio dire nessuna), quasi nessuna delle spese, le quali in virtù di questa legge passerebbero dal bilancio dello Stato a quello delle provincie, è ora pagata a favore di tutte le provincie; cioè a dire quasi nessuno articolo di spesa contemplata nella legge attuale comunale-provinciale, è per tutte le provincie o sul bilancio provinciale o su quello dello Stato.

Ad esempio prendiamo la strade.

Per queste vi sono provincie, che pagano già adesso le spese stradali: Dunque non bisogna contemplare tutte quelle che occorrono per le opere stradali. Abbiamo la Toscana, ove le spese stradali sono nel bilancio provinciale. Abbiamo le provincie romagnole dell'Umbria, delle Marche in cui esiste il bilancio provinciale colle proprie spese stradali, argini, ecc. Abbiamo il napoletano, che ha il fondo comune; e per conseguenza anche le sue spese particolari sono amministrato dallo Stato, ma sono spese previste e perciò considerate come spese provinciali, già amministrato dalla provincia medesima. Vi è la spesa dell'istruzione pubblica la quale in genere è sopportata dal bilancio dello Stato in quasi tutte le provincie ma limitato, come è nel nostro progetto, alla parte d'istruzione secondaria e tecnica che dovrà passare a carico delle provincie. Tale spesa non sarà molto gravosa per le provincie e per i comuni; e da un calcolo fatto dal mio collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, vedo che essa in nessun caso eccederebbe le 550 mila lire. Imperocchè bisogna considerare, che secondo il sistema da lui proposto, alcune spese continuerebbero ad essere a carico dello Stato, come quelle per gli Istituti superiori tecnici. Non vi sarebbero che le scuole tecniche e i ginnasi che cadrebbero a carico delle provincie.

Or bene, noi sappiamo che in moltissime provincie vi è un gran numero di questi istituti che sono a carico delle provincie e dei Comuni, cosicchè non si tratterebbe che di sopportare la spesa di più che già sopporta lo Stato. Quindi la somma non eccederebbe al massimo in nessun caso 600 mila lire.

In quanto poi alla spesa che riguarda gli esposti, questa generalmente è sopportata già fin d'ora dai Comuni e dalle provincie, nelle antiche provincie ed in Lombardia.

È vero, che nel 1859 è stata trasportata a carico dello Stato; ma però col compenso di alcuni centesimi addizionali.

Del resto nelle provincie meridionali ed in altri luoghi, essa è sopportata dai comuni e dalle provincie.

Lo Stato, anche nelle antiche provincie, non concorrevva prima se non per una quota, circa il terzo; ma la massima parte è a carico delle provincie. Quanto a quella dei maniaci, non è una grave spesa, e qui non citerò cifre per non fare confusione. Domani le presenterò coordinate. La spesa de' maniaci non è grave, e di questa anche oggi una parte è sopportata dai comuni e dall' e provincie una parte dallo Stato, e questa non può sorpassare il

milione. Per le altre poi, che riguardano il mobiliare, per esempio, delle Prefetture e Sotto-Prefetture, anche qui abbiamo lo sconcio, che in alcuni luoghi sono sopportate dalle provincie, in altri dallo Stato: ad esempio nelle provincie napolitane le spese di tutto il mobilio e dell'alloggio son pagate dalla provincia.

Nelle provincie romane vi è un decreto che stabilisce a loro carico questa spesa.

Dunque ciò vuol dire, che l'aumento che si tratterà di imporre riguarderà le provincie in cui queste spese sono a carico dello Stato, ma che in generale hanno il compenso del riversamento di 18 centesimi.

Quindi ben vede il Senato che nello stato delle cose, in questa disformità di distribuzione di spesa provinciali, lo quali in alcune provincie erano sopportate particolarmente da esse; in altre dallo Stato bisognava prendere un partito. In ciò non si poteva stare senza congruare, perchè sarebbe stata un'ingiustizia, che forti spese gravitassero sul bilancio dello Stato in alcune provincie, ed in altre gravitassero sulle provincie stesse. Era indispensabile in questo stato di cose, o riversare sulla provincia certe spese provinciali le quali erano in parte sostenute dallo Stato ed uniformare in questo modo quest'ordine di spese; o porre a carico dello Stato quelle spese provinciali che in alcune provincie sono a carico loro. Quale dei due sistemi era preferibile? Quello di portare sul bilancio dello Stato maggiori spese, e dichiarare tutte le spese provinciali a carico dello Stato o l'altro invece di portare a carico di alcune provincie quelle spese che ora sono a carico dello Stato?

A me pare, che, posta la questione così, o dovendo prendere un partito, nessuno potrà negare, che quello da noi preso di congruare le provincie in queste spese addossandole uniformemente a tutte, sia il migliore. È il migliore, perchè discentra; è il migliore, perchè queste spese fatte da loro costeranno meno; è il migliore, perchè dà maggiore facilità, maggior libertà alle provincie.

Per le quali cose, la questione delle maggiori spese a carico delle provincie non è tale che debba preoccupare molto gli animi nostri; perchè non è troppo grave questa maggiore spesa, e si riduce a ben pochi milioni. La differenza invece è questa; che un certo numero di spese che si pagherebbero così nel sistema dell'amministrazione provinciale come in quello dell'amministrazione dello Stato invece di essere amministrate dallo Stato lo sarebbero dalla provincia.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Ministro dell'Interno. E invece di figurare nel bilancio dello Stato figurerebbero nel bilancio delle provincie.

Ma per queste spese, ripeto, non c'è un aumento di aggravio per i contribuenti: anzi fo stima, che vi sarà una diminuzione; perchè credo che queste spese quando siano fatte da loro, lo saranno con maggior economia che se fossero fatte dallo Stato.

Presidente. Vi sono ancora tre oratori iscritti sulla

discussione apertasi sull'allegato A. Era mio intendimento ed intendimento ragionevole, che la seduta d'oggi potesse essere almeno conchiusa colla votazione di questo allegato, che è quello che presta maggiore argomento a discussione, ma questo non pare possibile, a meno che gli oratori stimassero di essere parchi di parole al fine di poter più facilmente raggiungere questo scopo. Accordo intanto la parola al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi.** Se il Senatore Giovanola volesse parlare prima, io non avrei difficoltà ad aspettare.

Senatore **Giovanola.** Non abuserò della sofferenza che mi ha già concesso generosamente il Senato contro ogni merito.

Diro solamente all'onorevole Ministro dell'Interno che mi rincresce di non essere un valente oratore per non aver avuto la fortuna di farmi ascoltare da lui; se mi avesse prestato un poco più d'attenzione avrebbe compreso che io ho fatta ampia professione di libertà, e vorrei che il signor Ministro sapesse seguirmi nelle mie idee di libertà; ho proclamato che i comuni non hanno bisogno di tutela, che io credo più ad un cittadino quando opera come Consigliere comunale che non quando opera come Ministro, perchè come Consigliere so che dice la propria opinione, la quale è il risultato de'suoi studi, mentre invece come Ministro è costretto il più delle volte a giudicare anche di cose che non conosce. Ho detto eziandio che per me il migliore sistema di decentramento è la pratica sincera ed ardita della libertà.

Lungi poi dallo scherzare sulla libertà ho conchiuso le mie parole facendo un confronto fra l'influenza che esercita la libertà sulla felicità umana, coll'influenza che ha la scienza sulla religione; queste sono materie assai gravi sulle quali non mi permetterei di scherzare giammai, e meno ancora innanzi al Senato; si assicuri quindi il signor Ministro che il mio omaggio reso alla libertà è tutt'altro che ironico; è vero, sincero, reale, e vorrei che il signor Ministro sapesse seguirmi in questa via.

Ministro dell'Interno. Io credo che l'ho sempre preceduto... mi scusi.

Senatore **Giovanola.** In che modo preceduto?

Ministro dell'Interno. Io credo d'averlo sempre preceduto nella libertà.

Senatore **Giovanola.** In questa circostanza almeno mi pare che i miei principii sieno più liberali.

Ministro dell'Interno. Il Senato lo giudicherà.

Senatore **Giovanola.** Il signor Ministro finalmente ha creduto di poter scherzare su di me, dicendo che, ad onta delle critiche che son venute facendo a questo progetto, avrei finito per votarlo, ed io confesso che non credeva di dovermi ricevere un simile complimento dal signor Ministro.

Certamente che se io vedessi tali assurdità, tali ingiustizie da non potersi conciliare colla mia coscienza, voterei contro; ma gli inconvenienti da me notati sono bensì seri e gravi, però tali che possono essere corretti

a tempo più opportuno; e posso sperare che le osservazioni da me fatte, come potranno affrettarne la rettificazione, così goveranno a rendere meno difficile l'intelligenza della legge per chi deve imprendere la prima applicazione.

Il signor Ministro mi ha pure opposto che le strade in Lombardia eransi fatte nello scorso secolo. Io lo prego di riflettere che si fecero invece in questo, mentre nel passato secolo si viaggiava ancora a cavallo e non in carrozza...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. La domando anch'io per una mozione d'ordine.

Senatore **Giovanola**. Il signor Ministro ha pur creduto dover parlare delle condotte mediche.

Io non aveva trattato questa questione avendo solo osservato se era bene, che dovesse lasciarsi ai Comuni di apprezzarne la convenienza; ma dal momento che il signor Ministro ha creduto di far l'elogio delle condotte mediche, gli dirò francamente la mia opinione.

Io rispetto l'arte medica e venero quei che la professano degnamente. Conosco fra di loro persone rispettabilissime non solo per scienza, ma anche per generosa filantropia e per virtù cittadine. Ho avuto la fortuna di avvicinare medici valentissimi e di città e di campagna e li ho veduti prestare immensi servizi all'umanità col più grande disinteresse e con piena abnegazione. Ma l'esperienza di molti anni mi ha insegnato che l'instituzione delle condotte mediche obbligatoria è contraria all'umanità, alla scienza ed alla pace pubblica.

È contraria all'umanità, perchè nelle campagne in generale il medico condotto cerca di cattivarsi il favore di qualche persona influente, trascurando completamente i poveri, ed io stesso nelle mie cascate ebbi più volte a deplorare gli effetti di questa istituzione.

È contraria alla scienza perchè quando uno studente che presa la laurea, troverà facilmente una specie di beneficio in provincia, non si cura più di studiare se non quel tanto che è necessario per prendere l'esame.

Finalmente è contrario alla pace pubblica, perchè una gran parte delle contestazioni nei Comuni hanno per oggetto o per motore un medico. Questa non è soltanto un'opinione mia, ma opinione del Consiglio della divisione di Novara, la quale essendo composta di paesi confinanti colla Lombardia, ed avendo essa pure molte condotte mediche, i suoi rappresentanti si potevano supporre competenti a giudicarne.

Nel 1851 e 1852, se non erro quel Consiglio era stato interpellato sulla convenienza delle condotte mediche, ed esso, in seguito di un'elaborata e ben calante relazione dell'onorevole relatore del nostro Ufficio Centrale, ad unanimità decise che non se ne facesse nulla.

Ministro dell'Interno. Tutto questo è inutile perchè io non ho inteso di difendere le condotte mediche, ma ho solo parlato del servizio dei poveri. Ma vi è una differenza enorme tra le condotte mediche e

il servizio dei poveri, il quale è dappertutto, anche nelle città.

Senatore **Giovanola**. Credo che le critiche da me fatte alla legge siano tutt'altro che leggiere; se il signor Ministro troverà il momento di esaminarle, vedrà che sono serie. Del resto le contestazioni che si solleveranno nella sua prima applicazione mi daranno ragione. Se voto la legge, credo di rendere un servizio al paese, e non parmi che io possa meritarmi rimproveri dal signor Ministro; mi basta la coscienza di fare il mio dovere, non cerco il favore di alcun Ministro.

Ministro dell'Interno. Non lo rimproveri.

Senatore **Martinengo**. Due sole parole per dire...

Senatore **Arrivabene**. Sono vari Senatori che hanno domandato la parola; è impossibile che si voti stasera.

Senatore **Martinengo G.** Ringrazio il signor Ministro delle parole che egli ha pronunziato e che certamente renderanno un po' di calma ai censiti, e prendo atto particolarmente di ciò che ha detto, cioè che in fatto si dovranno rendere alle Provincie che pagano attualmente 18 centesimi per le spese così dette provinciali, e questi andranno in diminuzione dell'aumento, e per ciò trovo che la somma non potrà essere veramente eccessiva.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

Senatore **Lauzi**. Non ho che due parole a dire; ma per spiegarmi più presto che sia possibile dirò anche meno di quello che volevo dire.

L'onorevole Siotto-Pintor per il quale ho tanto rispetto e deferenza faceva le meraviglie che nessuno dei grandi proprietari che sono nel Senato alzasse la voce per sostenere le ragioni dei maggiori estimati. Io non mi metto tra i grandi proprietari. Il Senatore Siotto-Pintor si è chiamato più piccolo che mediocre; io mi chiamerò più mediocre che grande, ma devo dirgli che non posso condividere le sue opinioni, e per ragioni di teoria, dirò così, e per ragioni di esperienza di fatto. Non per teoria perchè le spese comunali (nè creda che parliamo ora delle grandi città, si parla delle campagne) le spese comunali interessano direttamente le popolazioni: sia che si tratti dell'igiene pubblica, sia che si tratti delle strade, della sanità, della cura medica dei poveri, e specialmente dell'istruzione elementare, tutto questo riguarda precisamente il bene degli abitanti.

Ora generalmente i grandi proprietari non sono abitanti dei Comuni campestri; dunque è ben naturale che la legge lasci a quel numero maggiore di cittadini che hanno il beneficio diretto di queste spese il giudicare della loro opportunità.

Senatore **Siotto-Pintor**. Non le pagano, fan pagare gli altri.

Senatore **Lauzi**. Le pagano anch'essi. Sia sempre l'osservazione fatta dal signor Ministro, che un piccolo

aumento per un piccolo proprietario è molto più gravoso che un grande per un grande proprietario.

Può dispiacere al grande proprietario il pagar molto, ma non ne sente la gravosità che ne risente il piccolo proprietario.

Senatore Arrivabene. Domando la chiusura...

Senatore Lauzi. Permetta, non ho ancora finito.

In quanto si osservava dall'onorevole Senatore Giovanola e da altri che il sistema stradale, e l'istruzione pubblica erano così avanzati nella Lombardia (e si parla appunto del sistema delle strade comunali o della diffusione dell'istruzione nei piccoli comuni), queste spese non erano già a carico del Governo, ma a carico dei Comuni stessi. In quanto a questi se hanno progredito si è perchè la maggioranza appunto dei possessori e dei

piccoli possessori decideva delle cose del Comune. Imperocchè, come sarà ben noto, nella Lombardia prima del sistema ora vigente vi erano i convocati comunali nei quali, quando non si oltrepassasse il numero di 300, tutti i proprietari piccoli e grandi siudevano con egual voto.

Non ho altro a dire.

Presidente. Essendo iscritto il Senatore Montanari sull'allegato A, se vuol parlare....

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Allora invito il Senato per domani al tocco preciso. Prego i signori Senatori ad essere puntuali; al tocco si farà l'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).